



Finanziato con FONDO DI SVILUPPO E COESIONE

**AVVISO PER L'APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE  
ACADEMY DI FILIERA  
SISTEMI DI MOBILITA' – GREEN JOBS E TESSILE,  
ABBIGLIAMENTO, MODA**

**AI SENSI DELLA DIRETTIVA REGIONALE  
SPERIMENTAZIONE ACADEMY DI FILIERA**

**PERIODO 2022-2024**

**di cui alle DD.GG.RR. n. 40–4135 del 19 novembre 2021 e n. 8–5281 del 1 luglio 2022**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA  
DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO N. 378 DEL 15-07-2022**

## Indice generale

|   |    |
|---|----|
| 1) PREMESSA.....  | 4  |
| 2) QUADRO GENERALE.....   | 4  |
| 2.1 Requisiti delle Academy di filiera.....   | 6  |
| 3) OGGETTO DELLA POLITICA.....  | 8  |
| 3.1 Misura 3.10iv.12.02.06 “Percorsi formativi per l’aggiornamento/riqualificazione delle<br>persone occupate” nelle imprese appartenenti alla filiera di riferimento dell’Academy..... | 8  |
| 3.2 Misura 1.8v.04.01.06 "Percorsi formativi per l’inserimento lavorativo di persone<br>inoccupate/disoccupate” in imprese appartenenti alla filiera di riferimento dell’Academy.....   | 9  |
| 3.3 Misura 3.10iv.12.04.99 “Azioni di sistema per il rinforzo e la promozione del modello<br>Academy di filiera”.....   | 9  |
| 3.4 Principi orizzontali del POR, transizione digitale e DNSH.....  | 10 |
| 3.5 Priorità regionali.....   | 10 |
| 3.6 Proposta progettuale di dettaglio complessiva delle attività dell’Academy.....  | 10 |
| 4) DESTINATARI.....   | 11 |
| 5) SOGGETTI PROPONENTI/BENEFICIARI.....   | 12 |
| 6) RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA.....   | 12 |
| 6.1 Riduzioni di stanziamento.....  | 13 |
| 7) MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI.....   | 13 |
| 8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI APPROVAZIONE E<br>FINANZIAMENTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DI DETTAGLIO.....  | 14 |
| 8.1 Forme e scadenze di presentazione delle domande.....  | 14 |
| 8.2 Documentazione obbligatoria facente parte integrante della domanda.....   | 14 |
| 8.3 Soccorso istruttorio.....   | 15 |
| 9) PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE.....  | 16 |
| 9.1 Verifica di ammissibilità.....  | 16 |
| 9.1.1 <i>Conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità, alle indicazioni previste<br/>        dall’Avviso.....</i>   | 16 |
| 9.1.2 <i>Verifica dei requisiti del soggetto proponente.....</i>  | 17 |
| 9.1.3 <i>Verifica dei requisiti delle proposte progettuali di dettaglio.....</i>  | 17 |
| 9.2 Esiti della verifica di ammissibilità.....  | 18 |
| 9.3 Valutazione di merito.....  | 18 |
| 9.3.1 <i>Procedure per la valutazione di merito.....</i>  | 18 |
| 9.3.2 <i>Classi, oggetti, criteri per la valutazione di merito delle domande.....</i>   | 19 |
| 9.3.3 <i>Modalità di attribuzione e di calcolo dei punteggi.....</i>  | 20 |
| 9.3.4 <i>Esiti della valutazione.....</i>   | 20 |
| 10) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ.....   | 21 |
| 11) DEFINIZIONE DEL BUDGET FINANZIARIO DELL’ACADEMY DI FILIERA.....   | 21 |
| 11.1 Monitoraggio e valutazione delle attività.....   | 21 |
| 12) DEFINIZIONE DI OPERAZIONE.....  | 22 |
| 13) MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE.....   | 22 |
| 13.1 Attivazione dei corsi di formazione.....   | 22 |
| 13.2 Committenti dei corsi di formazione per occupati.....  | 23 |
| 13.3 Definizione della dimensione di impresa/ente.....  | 23 |
| 13.4 Determinazione del preventivo dei singoli corsi.....   | 24 |
| 13.5 Progettazione dei percorsi formativi.....  | 25 |
| 13.6 Trasmissione informatica dei dati dei corsi per inoccupati/disoccupati e validazione.....  | 26 |
| 13.7 Presentazione delle richieste di attivazione dei corsi di formazione per occupati.....   | 26 |

|   |    |
|---|----|
| 13.8 Documentazione facente parte delle richieste di attivazione di corsi per occupati..... | 27 |
| 13.9 Esame delle richieste di attivazione dei corsi di formazione per occupati.....         | 28 |
| 13.10 Concessione dell'aiuto.....   | 29 |
| 13.11 Avvio e realizzazione delle attività di formazione.....                               | 29 |
| 13.11.1 Formazione a distanza.....  | 30 |
| 13.12 Delega – Partner.....   | 31 |
| 14) AZIONI DI SISTEMA.....  | 31 |
| 14.1 Programma delle azioni di sistema.....   | 31 |
| 14.2 Piano dei conti delle azioni di sistema.....   | 31 |
| 14.3 Avvio e conclusione delle azioni di sistema.....                                       | 32 |
| 15) VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA.....  | 32 |
| 16) TERMINE DELLE ATTIVITA' E CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI.....                             | 33 |
| 16.1 Termine ultimo per la presentazione del consuntivo.....                                | 34 |
| 17) MODALITA' PER LA DEFINIZIONE DEL CONSUNTIVO.....  | 34 |
| 17.1 Consuntivo dei corsi di formazione per occupati.....                                   | 34 |
| 17.2 Consuntivo dei corsi di formazione per inoccupati/disoccupati.....                     | 35 |
| 17.3 Consuntivo delle azioni di sistema.....  | 36 |
| 18) CONTROLLI.....  | 36 |
| 19) FLUSSI FINANZIARI.....  | 37 |
| 20) AIUTI DI STATO.....   | 38 |
| 20.1 Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.....   | 40 |
| 21) INFORMAZIONE, PUBBLICITA' E VISIBILITA'.....  | 41 |
| 22) CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....   | 41 |
| 23) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....   | 41 |
| 23.1 Il trattamento dei dati personali.....   | 41 |
| 23.2 Soggetti interessati dal trattamento dei dati.....                                     | 42 |
| 23.3 Responsabili (esterni) del trattamento.....  | 42 |
| 23.4 Sub-responsabili.....  | 43 |
| 23.5 Informativa ai destinatari degli interventi.....                                       | 43 |
| 23.6 Titolari autonomi del trattamento.....   | 43 |
| 24) DISPOSIZIONI FINALI.....  | 44 |
| 24.1 Inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate.....                             | 44 |
| 24.2 Contabilità separata.....  | 44 |
| 24.3 Adempimenti inerenti il monitoraggio delle operazioni.....                             | 44 |
| 24.4 Termini di conclusione del procedimento.....   | 44 |
| 24.5 Responsabile del procedimento.....   | 44 |
| 24.6 Adempimenti normativa antimafia.....   | 44 |
| 24.7 Informazioni ulteriori.....  | 45 |
| 25) RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....   | 45 |
| 26) PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO.....  | 45 |
| ALLEGATO A.....   | 46 |
| ALLEGATO B.....   | 48 |

## 1) PREMESSA

Con il presente provvedimento la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte disciplina, ai sensi della D.G.R. n. 40 – 4135 del 19 novembre 2021 “Direttiva regionale sperimentazione Academy di filiera periodo 2022-2024”, come precisata dalla D.G.R. n. 8-5281 del 01 luglio 2022 (di seguito Direttiva Academy di filiera), le modalità per l’approvazione delle migliori proposte progettuali e il finanziamento delle Academy di filiera individuate mediante l’Avviso di cui alla Determinazione n. 821 del 31 dicembre 2021 del Settore Formazione Professionale della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (di seguito Avviso per l’individuazione delle Academy di filiera).

Il presente Avviso disciplina altresì la successiva fase della realizzazione delle attività da parte delle Academy di filiera finanziate.

L’offerta formativa finanziata nell’ambito del presente Avviso contribuisce - nelle sue diverse declinazioni - al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea nell’ambito della Strategia “Europa 2020”<sup>1</sup> e, in particolare, all’obiettivo di “crescita inclusiva”, successivamente confluiti nel POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte per il periodo 2014-20<sup>2</sup>, cornice normativa e finanziaria di riferimento per gli interventi previsti, sebbene trovi copertura finanziaria nel “Programma Sviluppo e Coesione” (PSC) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC).

## 2) QUADRO GENERALE

L’“Academy di filiera” è una rete stabile, ma aperta, composta da agenzie formative (in forma singola o in RT), imprese con capacità formativa specifica e altri soggetti specializzati in un dato ambito tecnologico (filiera economica), localizzati in Piemonte, la cui attività si concretizza nelle seguenti tipologie di intervento, ciascuna delle quali è declinata nelle rispettive misure dettagliate al successivo Capitolo 3:

- attività di formazione rivolte a occupati nelle imprese della filiera di riferimento dell’Academy;
- attività di formazione rivolte a disoccupati/inoccupati per l’inserimento lavorativo nelle imprese della filiera di riferimento dell’Academy;
- azioni di sistema attuate dalle Academy selezionate e finanziate, orientate allo sviluppo, consolidamento e diffusione del modello organizzativo “Academy di filiera” a supporto degli interventi rivolti all’utenza e all’animazione territoriale.

I soggetti costituenti la rete dell’Academy di filiera hanno sottoscritto un apposito accordo di partenariato.

La Direttiva Academy di filiera ha individuato due filiere per la sperimentazione del “modello Academy”:

- Filiera dei **Sistemi di mobilità**, che ricomprende, oltre all’automotive, l’aerospazio, la fabbricazione di treni e bus e i servizi connessi alla mobilità delle persone;
- Filiera **Green jobs** e filiera **Tessile, Abbigliamento, Moda**, che comprende anche la gioielleria, gli accessori, le calzature, etc., e che considera le tematiche connesse all’economia circolare. Le filiere ricomprendono anche la chimica verde e la sostenibilità.

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione europea COM (2010)2020, “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”.

<sup>2</sup> Programma operativo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)9914 del 12 dicembre 2014, modificata dalla Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 5566 final del 17.8.2018.

La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, a seguito della verifica di ammissibilità delle candidature pervenute nel periodo di apertura dello sportello previsto dall'Avviso per l'individuazione delle Academy di filiera, con Determinazione n. 227 del 09/05/2022 ha individuato i soggetti idonei ad accedere, eventualmente anche aggregandosi/integrandosi, alla successiva fase di presentazione della proposta progettuale di dettaglio per l'approvazione e il finanziamento dell'Academy di filiera, disciplinata dal presente provvedimento.

Il presente Avviso disciplina:

- la verifica di ammissibilità delle domande comprensive delle proposte progettuali di dettaglio che contengono la proposta tecnico-metodologica relativa alle attività formative e alle azioni di sistema che le Academy di filiera intendono realizzare;
- la valutazione di merito delle domande con l'assegnazione di un punteggio al fine di definire, per ciascuna filiera, l'Academy da autorizzare e finanziare;
- l'assegnazione del budget finanziario all'Academy individuata; il budget finanziario corrisponde alla dotazione massima di risorse disponibili per la filiera di riferimento, distinta per singola misura secondo quanto previsto al Capitolo 6;
- le disposizioni per l'attivazione dei percorsi formativi rivolti ai destinatari del presente Avviso da parte di ciascuna Academy di filiera finanziata, nell'ambito della proposta progettuale di dettaglio valutata e nel limite della dotazione delle risorse assegnate;
- le disposizioni per la realizzazione, da parte delle Academy di filiera, delle azioni di sistema previste nella proposta progettuale valutata e nel limite della dotazione delle risorse assegnate;
- le modalità di monitoraggio e valutazione delle attività svolte dalle Academy di filiera finanziate.

Le attività comprese nelle proposte progettuali di cui al presente Avviso dovranno concludersi entro trentasei mesi dalla data di approvazione e assegnazione del finanziamento all'Academy di filiera.

I soggetti individuati con D.D. n. 227 del 09/05/2022, ai fini della presentazione della proposta progettuale di dettaglio potranno:

- modificare la composizione del RT proponente: aggiungere/eliminare Agenzie formative oppure sostituire Agenzie formative già indicate con altre aventi analoghe caratteristiche, nel rispetto dei requisiti minimi previsti e approvati in esito all'Avviso di cui alla D.D. n. 821 del 31/12/2021;
- modificare la composizione del partenariato: aggiungere/eliminare partner oppure sostituire soggetti già indicati con altri aventi analoghe caratteristiche, nel rispetto dei requisiti minimi di composizione previsti dal citato Avviso per l'individuazione delle Academy.

Tutte le Agenzie formative del raggruppamento temporaneo, devono essere in possesso dell'accreditamento regionale per le Macrotipologie B) Formazione superiore e C) Formazione continua, per le tipologie "ad - Formazione continua a domanda individuale" e "fad - Formazione a distanza" al fine della partecipazione al presente Avviso. Il suddetto requisito deve essere posseduto, da ciascuna delle sedi dell'agenzia coinvolte nell'Academy come sedi accreditate di riferimento, al momento della presentazione della proposta progettuale di dettaglio e deve essere mantenuto fino alla conclusione di tutte le attività dell'Academy.

## 2.1 Requisiti delle Academy di filiera

Le Agenzie formative facenti parte delle Academy di filiera, singole o associate tra loro in RT, devono aver sottoscritto un accordo di partenariato aperto per la costituzione dell'Academy di filiera con almeno n. **5 imprese localizzate in Piemonte** e operanti nella filiera di riferimento, di cui almeno n. **3 micro, piccole o medie imprese**<sup>3</sup> con un numero di addetti<sup>4</sup> nelle unità locali sul territorio piemontese almeno pari a **4.000** per la filiera dei *Sistemi di mobilità* e **2.000** per la filiera *Green jobs* e filiera *Tessile, Abbigliamento, Moda*.

Le **Agenzie formative**, singole o associate tra loro in RT, localizzate in Piemonte, oltre al citato requisito relativo all'accreditamento, devono possedere i seguenti ulteriori **requisiti**:

- esperienza formativa documentata nella formazione tecnica e/o organizzativa specifica rivolta ai diversi target (occupati-disoccupati) e riferita agli ambiti/processi produttivi *core* della filiera di appartenenza;
- dotazioni tecnologiche e strutturali (laboratori e attrezzature adeguati ai processi produttivi della filiera di riferimento) anche messe a disposizione dalle imprese;
- formatori/tecnici con elevata expertise negli ambiti/processi produttivi della filiera di riferimento per la formazione (eventualmente anche messi a disposizione o suggeriti dalle imprese);
- capacità dimostrata di erogare formazione a distanza per garantire la fruibilità dei percorsi nei casi di limitazioni degli spostamenti imposti da emergenze sanitarie (esclusi i laboratori).

Tutte le **imprese** presenti all'interno del partenariato delle Academy di filiera devono possedere **capacità formativa** come di seguito definita:

a) la disponibilità, all'interno delle unità locali di interesse per l'Academy, di spazi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza

e

b) la disponibilità di risorse umane alle proprie dipendenze per lo svolgimento delle attività di docenza in possesso di:

- almeno due anni di esperienza in docenza di carattere non occasionale (svolta in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi formativi realizzati all'interno dell'impresa) e coerente con gli ambiti/processi produttivi specifici della filiera di riferimento dell'Academy;

oppure

- titolo di studio secondario o idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale (riferibile eventualmente anche a contesti formativi non strutturati e volti al trasferimento di conoscenze) coerente con gli ambiti/processi produttivi specifici della filiera di riferimento dell'Academy.

**A titolo indicativo e non esaustivo**, si riportano di seguito i settori ATECO di riferimento per le imprese (come risultanti dal Registro Imprese della Camera di Commercio) ricomprese nelle filiere di interesse per il presente Avviso. Sono comunque da considerare ammissibili tutte le imprese

<sup>3</sup> Per la definizione di micro, piccole o medie imprese si rinvia all'allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i. (cfr par. 13.3)

<sup>4</sup> Per numero di addetti si intende il numero di lavoratori/trici occupati/e presso l'impresa, contati/e come persone al momento della presentazione della candidatura di cui al presente Avviso.

che, pur appartenendo ad altri settori di attività, fanno parte delle filiere indicate, così da valorizzare, nell'ambito di ciascuna Academy, la filiera nel suo complesso. In questo caso nella candidatura, o per le fasi successive, nella comunicazione di modifica/integrazione del partenariato, deve essere indicata una breve motivazione a sostegno delle ragioni in base alle quali l'impresa è riconducibile alla filiera.

| <b>SISTEMI DI MOBILITÀ</b> |  |
|----------------------------|--|
| <b>CODICE ATECO</b>        | <b>SETTORE</b>   |
| 22.11.00                   | Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici |
| 29.00.00                   | FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI                                    |
| 30.00.00                   | FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO  |
| 45.00.00                   | COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI           |
| 49.10.00                   | Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)  |
| 49.30.00                   | ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI  |
| 50.30.00                   | Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)           |
| 51.10.00                   | Trasporto aereo di passeggeri  |
| 77.11.00                   | Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri   |
| 77.21.01                   | Noleggio di biciclette   |
| 77.34.00                   | Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale                                      |
| 77.35.00                   | Noleggio di mezzi di trasporto aereo   |
| 77.39.10                   | Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri   |

| <b>TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA</b> |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>CODICE ATECO</b>                 | <b>SETTORE</b>   |
| 01.16.00                            | Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili  |
| 13.00.00                            | INDUSTRIE TESSILI  |
| 14.00.00                            | CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA   |
| 15.00.00                            | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI  |
| 16.29.11                            | Fabbricazione di parti in legno per calzature  |
| 20.59.60                            | Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio   |
| 20.60.00                            | Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali  |
| 22.19.01                            | Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature   |
| 22.29.01                            | Fabbricazione di parti in plastica per calzature   |
| 26.52.00                            | Fabbricazione di orologi   |
| 28.94.10                            | Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) |
| 28.94.20                            | Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)  |
| 32.12.00                            | Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi   |
| 32.13.00                            | Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili   |

|          |   |
|----------|---|
| 32.50.50 | Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni |
| 32.99.10 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza                  |
| 32.99.11 | Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza                      |
| 32.99.20 | Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini                          |
| 74.10.10 | Attività di design di moda e design industriale   |
| 95.23.00 | Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili      |
| 95.25.00 | Riparazione di orologi e di gioielli  |

Per quanto riguarda i **green jobs** non si indicano settori di riferimento, in quanto riconducibili a figure professionali trasversali, analogamente per la chimica verde e la sostenibilità, in quanto attività trasversali alle filiere Green jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda. Ogni candidatura o per le fasi successive, la comunicazione di modifica/integrazione del partenariato, dovrà motivare le proposte formative ad essi correlate con riferimento ai settori di appartenenza delle imprese presenti nell'Academy.

Possono eventualmente far parte del partenariato **altri soggetti** (la cui partecipazione non è obbligatoria), operanti nella specifica filiera, tra cui:

- associazioni datoriali di riferimento;
- fondazioni ITS;
- poli d'innovazione;
- *competence center* operante nel settore, come punto di connessione con le politiche di innovazione, ricerca e sviluppo;
- parchi tecnologici;
- università, scuole, centri di ricerca, che possono entrare in partenariato purché non presenti all'interno delle aggregazioni indicate ai punti precedenti;
- eventuali altri soggetti che per le loro caratteristiche possano portare un valore aggiunto all'Academy.

In merito ad ulteriori specifiche relative ai requisiti delle Agenzie formative, delle imprese e degli eventuali altri partner, si rimanda alla Direttiva Academy di Filiera e all'Avviso per l'individuazione delle Academy di filiera.

### 3) OGGETTO DELLA POLITICA

#### 3.1 Misura 3.10iv.12.02.06 “Percorsi formativi per l'aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate” nelle imprese appartenenti alla filiera di riferimento dell'Academy

La Misura mira a rispondere ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese committenti dei percorsi formativi in relazione all'aggiornamento delle competenze della propria forza lavoro, promuovendo l'accesso a una formazione personalizzata di qualità, progettata per competenze certificabili, da erogare attraverso percorsi di formazione continua di durata compresa tra **16 e 300** ore rivolti alle persone occupate nelle imprese facenti parte della rete dell'Academy, che hanno sottoscritto l'Accordo di partenariato, e/o esterne alla rete, appartenenti alla filiera di riferimento dell'Academy.

Per imprese committenti dei percorsi formativi si intendono le imprese o i soggetti assimilati, vale a dire tutti i datori di lavoro privati (imprese ai sensi del Codice civile, studi professionali, ditte individuali, lavoratori autonomi, fondazioni, associazioni, ecc.) ad esclusione delle famiglie e dei condomini. Tali soggetti possono richiedere esclusivamente formazione per il proprio personale.



Le imprese/soggetti assimilati committenti dovranno essere localizzate in Piemonte e predeterminate in fase di presentazione dei percorsi formativi.

Le azioni si configurano come aiuti di Stato che saranno concessi in applicazione dell'art. 31 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i.

### **3.2 Misura 1.8v.04.01.06 "Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate" in imprese appartenenti alla filiera di riferimento dell'Academy**

La Misura mira a rispondere ai fabbisogni espressi dalle imprese in relazione alla necessità di implementare la forza lavoro attraverso percorsi formativi progettati per competenze certificabili, rivolti a persone inoccupate/disoccupate, di durata compresa tra **40** e **300** ore, finalizzati a ridurre il gap tra le competenze possedute e le competenze richieste per un loro inserimento lavorativo nell'ambito delle imprese della filiera di riferimento dell'Academy.

Laddove l'esigenza di qualificazione richieda una formazione più lunga, i percorsi formativi possono avere una durata superiore, fino a **600** ore; tuttavia anche in questo caso è riconoscibile un contributo pubblico riferito **esclusivamente** a un corso di 300 ore.

Partecipanti degli interventi formativi a valere su questa Misura sono le persone inoccupate/disoccupate maggiorenni.

### **3.3 Misura 3.10iv.12.04.99 "Azioni di sistema per il rinforzo e la promozione del modello Academy di filiera"**

La Misura mira allo sviluppo, consolidamento e diffusione del modello organizzativo Academy di filiera a supporto degli interventi rivolti all'utenza dell'Academy e al raccordo, con particolare attenzione alla gestione e contestualizzazione degli interventi.

Le azioni di sistema si riferiscono alla costruzione del modello e al rafforzamento delle relazioni della filiera e non ai singoli percorsi formativi che verranno realizzati.

Le azioni di sistema attuate dalle Academy individuate e finanziate si sostanziano in attività di analisi, ideazione, progettazione, pianificazione, coordinamento, monitoraggio, animazione territoriale, quali a titolo esemplificativo:

- supporto alla definizione del modello di funzionamento dell'Academy;
- coordinamento, anche organizzativo, delle attività del RT e del partenariato;
- coordinamento scientifico dell'offerta formativa complessiva dell'Academy, con particolare attenzione alle esigenze di specializzazione e alla valorizzazione e alla diffusione degli elementi di innovazione;
- confronto operativo periodico con i referenti istituzionali a livello locale e regionale;
- organizzazione e realizzazione di eventi di animazione/comunicazione territoriale;
- attività di sensibilizzazione rivolte alle imprese della filiera;
- interventi di informazione orientativa realizzati in raccordo con il Sistema Regionale di Orientamento, anche con il coinvolgimento del Sistema di Istruzione;
- attività volte a favorire la condivisione di risorse e di infrastrutture tra sistema della formazione e delle imprese;
- individuazione di nuovi profili e obiettivi non presenti nel Repertorio regionale di cui le aziende avvertono l'esigenza o aggiornamento dei profili esistenti;
- raccordo tra segmenti formativi in ottica di filiera;
- azioni di comunicazione, promozione e diffusione al fine, ad esempio, di aumentare la partecipazione delle imprese nonché di favorire la visibilità dell'Academy.

### **3.4 Principi orizzontali del POR, transizione digitale e DNSH**

Le attività finanziate nell'ambito del presente Avviso dovranno essere realizzate in conformità ai principi dello Sviluppo Sostenibile, delle Pari Opportunità e Non Discriminazione, nonché a quanto previsto dall'Agenda Digitale Europea per lo sviluppo delle Competenze Digitali.

La trattazione e la contestualizzazione di tali tematiche, che dovranno permeare la realizzazione degli interventi, rappresentano un elemento obbligatorio della proposta progettuale ai fini dell'ammissibilità; pertanto tali tematiche dovranno essere trattate nella proposta progettuale di dettaglio e declinate in modo pertinente rispetto ai contenuti degli interventi previsti.

Il presente Avviso si informa inoltre al principio di DNSH "do no significant harm" (non arrecare un danno significativo all'ambiente), per cui si prevede che le tipologie di attività sostenute, considerata la loro natura, non abbiano ripercussioni negative sull'ambiente.

Con riferimento ai principi di Pari Opportunità e non Discriminazione, per sostenere e attuare la legislazione dell'Unione in materia di parità di trattamento e non discriminazione relativamente alle sei aree di potenziale discriminazione (origine etnica, religione, orientamento sessuale, disabilità, età e genere), tutte le agenzie formative che compongono il RT, devono necessariamente prevedere (a livello di singola agenzia), la presenza di un/a referente di parità in ambito educativo e formativo con specifica formazione e/o esperienza lavorativa.

La proposta progettuale di dettaglio dovrà inoltre essere comprensiva di una relazione sintetica sulle attività, nell'ambito delle pari opportunità, di tutte le agenzie formative che compongono il RT.

Con riferimento alle tematiche riguardanti l'attuazione dell'Agenda Digitale, la proposta progettuale di dettaglio, allegata alla domanda di autorizzazione e finanziamento dell'Academy di cui al presente Avviso, dovrà nello specifico trattare e contestualizzare lo sviluppo delle competenze in materia digitale dei destinatari degli interventi formativi.

### **3.5 Priorità regionali**

Saranno valorizzate, mediante l'attribuzione di specifico punteggio secondo le modalità descritte al paragrafo 9.3, le proposte progettuali che documentino:

- Capacità di coinvolgimento e animazione degli attori del territorio non coinvolti nel partenariato;
- Raccordo con le politiche regionali di innovazione e sviluppo.

Al fine del riconoscimento delle priorità regionali, tali argomenti dovranno essere trattati nella proposta progettuale di dettaglio.

### **3.6 Proposta progettuale di dettaglio complessiva delle attività dell'Academy**

L'attività che le Academy di filiera intendono attuare nel loro periodo di validità (nel triennio) deve essere illustrata in dettaglio nella proposta progettuale, redatta secondo il format reso disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo citato al Capitolo 26 del presente Avviso.

Tale proposta deve riportare:

- la composizione del partenariato, con l'indicazione delle eventuali variazioni avvenute rispetto al partenariato originario individuato con DD n. 227/2022;
- la descrizione dell'apporto fornito dai partner nell'attività dell'Academy di filiera;
- l'analisi dei fabbisogni formativi della filiera di riferimento, relativa alla formazione sia per persone occupate sia per persone inoccupate/disoccupate, collegata al piano formativo proposto; le modalità di intercettazione e presa in carico dei destinatari della formazione, la tipologia di corsi previsti e le metodologie didattiche utilizzate, le modalità di individuazione e valutazione delle competenze in ingresso e finali;
- la stima del numero complessivo di destinatari dei percorsi formativi nel triennio;
- l'indicazione delle situazioni specifiche per le quali viene individuata la necessità di erogare i corsi parzialmente o totalmente in FAD e la loro modalità di gestione, tenendo conto di quanto previsto al paragrafo 13.11.1;
- il dettaglio delle azioni di sistema che l'Academy di filiera intende realizzare nel triennio di attività della stessa, comprensivo del Piano dei conti, distinto per macrocategorie di spesa secondo lo schema di cui all' allegato 5 delle "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Piemonte" di cui alla D.D. n. 219 del 07/05/2021 e s.m.i." (di seguito Linee Guida);
- il preventivo di spesa, distinto per misura e per annualità, nei limiti percentuali di cui al capitolo 6, relativo alla realizzazione delle attività di formazione nel triennio; il preventivo deve coprire l'intera dotazione prevista al capitolo 6 per l'Academy di filiera;
- le modalità organizzative dell'Academy di filiera, compresa la composizione e il funzionamento del Comitato di indirizzo<sup>5</sup>, nonché di eventuali altri comitati/organi di governance;
- le modalità con cui viene assicurato il monitoraggio delle attività e dei risultati;
- la trattazione dei principi orizzontali del POR FSE, della transizione digitale e delle priorità regionali, con la specificazione delle modalità di valorizzazione dei principi orizzontali e della transizione digitale nei percorsi formativi;
- il cronoprogramma di massima delle attività.

La proposta progettuale di dettaglio, dovrà inoltre prevedere il raccordo con eventuali iniziative regionali o nazionali nell'ambito della filiera; in particolare, per la filiera della Mobilità, il proponente dovrà tener conto delle azioni già messe in campo a sostegno dell'iniziativa M.T.C.C. e con essa coordinarsi, al fine di evitare la duplicazione di iniziative pur nell'autonomia operativa. Dovrà inoltre, in fase di progettazione, tenere conto delle indicazioni espresse dal "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive", di cui all'art. 49 del D.L. 34/2020.

#### 4) DESTINATARI

Nel prospetto che segue viene data evidenza dei destinatari/partecipanti a cui sono rivolte le Misure descritte nei paragrafi precedenti.

| Denominazione Misura  | Destinatari/Partecipanti   |
|---|--|
| Misura <b>3.10iv.12.02.06</b><br>Percorsi formativi per l'aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate nelle imprese appartenenti alla filiera di riferimento dell'Academy | <u>Persone occupate nelle imprese facenti parte della rete dell'Academy e/o nelle imprese/soggetti assimilati esterne alla rete, appartenenti alla filiera di riferimento dell'Academy:</u><br>a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato;<br>b) lavoratori con contratto a tempo determinato o di |

<sup>5</sup> Per il ruolo e la composizione del Comitato di indirizzo si rimanda al par. 2.2 dell'Avviso per l'individuazione delle Academy di filiera

|  |  |
|--|--|
|  | <p>collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato;</p> <p>c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. 148/2015;</p> <p>d) titolari e coadiuvanti di imprese;</p> <p>e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;</p> <p>f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA, differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e).</p> <p>Sono esclusi i lavoratori della Pubblica Amministrazione.</p> |
| <p>Misura <b>1.8v.04.01.06</b><br/>Percorsi formativi per l'inserimento di persone inoccupate/disoccupate in imprese appartenenti alla filiera di riferimento dell'Academy</p> | <p><u>Personae inoccupate/disoccupate maggiorenni.</u></p>   |

Ai fini del presente Avviso, si assume che la definizione di "disoccupati" comprenda disoccupati ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e s.m.i., non occupati o impegnati in attività lavorative scarsamente remunerative nei limiti previsti dalla legislazione vigente, compresi i percettori di ammortizzatori sociali in esito a cessazione del rapporto di lavoro.

## 5) SOGGETTI PROPONENTI/BENEFICIARI

Sono soggetti proponenti delle attività delle Academy di filiera, riferite a tutte e tre le misure descritte al capitolo 3, le **Agenzie Formative ex L.R. 63/95**, articolo 11 lettere a), b) e c), inclusa Città Studi SPA Biella, associate tra loro in RT, individuate con D.D. n. 227/2022.

L'Agenzia Formativa capofila di RT, in quanto soggetto attuatore a cui sono concessi i contributi, assume l'impegno di esecuzione delle attività dell'Academy di filiera finanziata.

## 6) RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

Sono attribuite al presente Avviso risorse pubbliche per complessivi **14 Milioni** di Euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione<sup>6</sup>, secondo la suddivisione per filiera di seguito indicata:

| Filiera Academy                           | Dotazione (€) |
|---|---------------|
| Sistemi di mobilità                       | 9.000.000,00  |
| Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda | 5.000.000,00  |

Per ciascuna delle Misure **3.10iv.12.02.06** "Percorsi formativi per l'aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate" e **1.8v.04.01.06** "Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate" è definito un contributo almeno pari al 25% dell'importo complessivo riconosciuto all'Academy. Trascorso un biennio dall'approvazione del progetto e sulla base dell'andamento delle attività realizzate, il suddetto limite minimo pari al 25% potrà eventualmente

<sup>6</sup> Deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2020, n. 50-2397 "DL 34/2019, articolo 44. Delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020. Disposizioni per l'attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione - a seguito dell'Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e Delibera CIPESS n. 25/2021 del 29/04/2021 "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Piemonte."

essere rimodulato con provvedimento della Giunta regionale, al fine di consentire l'adeguamento ottimale dell'offerta formativa in base alle effettive necessità del territorio.

Per la Misura **3.10iv.12.04.99** "Azioni di sistema" è definito un contributo massimo pari al 15% dell'importo complessivo riconosciuto all'Academy.

I contributi definiti per ciascuna Misura (occupati, disoccupati e azioni di sistema) saranno attribuiti ai soggetti attuatori nel modo seguente:

- 100% del contributo a valere sulla Misura **3.10iv.12.04.99** e 40% dei contributi a valere sulla Misura **3.10iv.12.02.06** e sulla Misura **1.8v.04.01.06**, contestualmente all'approvazione delle proposte progettuali;
- ulteriore 30% dei contributi a valere sulla Misura **3.10iv.12.02.06** e sulla Misura **1.8v.04.01.06** previo esito valutazione primo anno;
- ulteriore 30% dei contributi a valere sulla Misura **3.10iv.12.02.06** e sulla Misura **1.8v.04.01.06** previo esito valutazione secondo anno.

La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro potrà ridefinire il riparto tra le misure, autorizzato in fase di approvazione delle proposte progettuali di dettaglio e di finanziamento dell'Academy, in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse per ciascuna misura e alla previsione di impiego degli importi residui.

Le risorse stanziare complessivamente a valere sul presente Avviso si riferiscono all'intero triennio di durata dell'attività dell'Academy.

La Regione si riserva di integrare, sulla base dei risultati ottenuti e a fronte di documentati fabbisogni, la dotazione indicata, in presenza di risorse aggiuntive a vario titolo rese disponibili.

Si ricorda, infine che, in coerenza con il principio del divieto del doppio finanziamento, le azioni finanziate attraverso il presente Avviso non possono essere oggetto anche di altre forme di sostegno finanziario pubblico.

## **6.1 Riduzioni di stanziamento**

Qualora gli Organi unionali, nazionali e/o regionali, modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

## **7) MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI**

Per il rimborso delle spese relative alle attività formative di cui al presente Avviso si applicano le Unità di Costo Standard (UCS) ai sensi dell'art. 67, par. 1, lett. b) del Regolamento generale e, in particolare, le UCS definite con la D.D. n. 376 del 15/07/2022<sup>7</sup>:

formazione per piccoli gruppi (da 2 a 5 allievi), Euro 29,80ora/allievo

formazione per grandi gruppi (da 6 a 14 allievi), Euro 14,90 ora/allievo

Con provvedimento contestuale all'approvazione e finanziamento delle Academy, ai sensi del presente Avviso, **il valore delle summenzionate UCS sarà adeguato utilizzando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che l'ISTAT renderà disponibile in quella data, così da garantirne l'allineamento al tasso di inflazione più aggiornato.**

<sup>7</sup>La D.D. n. 376 del 15/07/2022 sostituisce la precedente D.D. n. 795 del 23/12/2021.

Il rimborso delle spese relative alle azioni di sistema avviene sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (costi reali), secondo le voci di spesa previste dal documento "Linee Guida".

## **8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DI DETTAGLIO**

### **8.1 Forme e scadenze di presentazione delle domande**

La domanda di approvazione e finanziamento delle proposte progettuali di dettaglio presentata dalle Agenzie Formative capofila di RT individuate ai sensi della DD n. 227/2022, è composta da:

- formulario **di candidatura**, predisposto secondo lo schema reso disponibile sul sito istituzionale indicato al Capitolo 26 del presente Avviso e composto dalla domanda di approvazione e finanziamento, dalla scheda di identificazione dei componenti dell'Academy, dalla proposta progettuale di dettaglio e dall'indicazione della contestualizzazione nei percorsi formativi dei principi orizzontali del POR e della transizione digitale

e

- documentazione obbligatoria facente parte integrante della domanda (Par.8.2).

Il Formulario di candidatura, **firmato digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore speciale)** del soggetto proponente (Agenzia formativa capofila del RT) a pena di esclusione, dovrà pervenire entro le ore **12.00 di lunedì 26/09/2022** tramite **PEC** al seguente indirizzo:

**[settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it](mailto:settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it)**

### **Modalità differenti di invio non verranno ritenute valide.**

La domanda è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa – Parte prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., di euro 16,00. La comprova dell'assolvimento del versamento di tale imposta è fornita mediante l'applicazione del relativo contrassegno sul frontespizio della copia cartacea della domanda di candidatura (prima parte del Formulario), annullato e conservato agli atti dal soggetto proponente per eventuali controlli.

Il Formulario di candidatura dovrà essere trasmesso unitamente alla documentazione obbligatoria di cui al par 8.2.

### **8.2 Documentazione obbligatoria facente parte integrante della domanda**

Al Formulario di candidatura deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1 scansione del frontespizio della domanda con il contrassegno dal quale si evinca il numero identificativo della marca da bollo. I soggetti esentati dall'imposta di bollo devono invece indicare il motivo dell'esenzione precisando la relativa norma di legge;
- 2 **per i soli RT che hanno operato variazioni rispetto alla composizione originaria individuata con DD n. 227/2022**: dichiarazione di impegno alla costituzione del RT sottoscritta da tutti i soggetti componenti, con l'indicazione della capofila. La sottoscrizione da parte di ciascun componente può avvenire con firma digitale oppure con firma autografa originale. In tale ultimo caso occorre produrre copia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario. Per i RT già costituiti, copia conforme dell'atto costitutivo del R.T che recepisce le modifiche;

- 3 **per le sole Academy di filiera che hanno operato variazioni rispetto alla composizione originaria del partenariato individuata con DD n. 227/2022:** testo dell'Accordo di partenariato predisposto secondo lo schema reso disponibile sul sito istituzionale indicato al Capitolo 26 del presente Avviso e per il quale il capofila del RT dichiara che è stato acquisito il consenso di tutti i partner attraverso idonea documentazione conservata agli atti dell'Agenzia;
- 4 **per tutte le Agenzie Formative del RT:** curriculum vitae del/della referente di parità in ambito educativo e formativo con specifica formazione e/o esperienza lavorativa debitamente sottoscritto dall'interessato/a. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale oppure con firma autografa originale. In tale ultimo caso occorre produrre copia di un documento d'identità in corso di validità del/della firmatario/a.

### 8.3 Soccorso istruttorio

L'assenza del Formulario di candidatura comporta l'esclusione della domanda.

L'assenza della documentazione obbligatoria indicata al paragrafo 8.2 può essere sanata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 241/1990. In caso di mancata produzione della documentazione richiesta nei termini previsti, si procederà all'esclusione.

Può essere oggetto di soccorso istruttorio anche la non regolare sottoscrizione della documentazione inviata.

Si evidenzia che le regolarizzazioni sopra indicate possono essere effettuate unicamente mediante la produzione di documenti la cui sottoscrizione, ove richiesta, risulti antecedente alla data di presentazione della candidatura.

Ai fini della sanatoria il responsabile del procedimento invia all'operatore proponente interessato una richiesta di regolarizzazione fissando un termine perentorio - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o i documenti necessari; decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione richiesta si procederà all'esclusione dell'intera domanda.

Elementi non essenziali (che non costituiscono condizioni di ammissibilità o di valutazione di merito) possono essere parimenti oggetto di integrazione. L'eventuale mancata produzione, da parte del soggetto proponente, di tali elementi nei termini previsti non comporterà l'esclusione della domanda.

Al di fuori delle ipotesi sopra descritte è facoltà del responsabile del procedimento invitare, se necessario, i proponenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nel rispetto della *par condicio*.

Tutti gli originali della documentazione vanno conservati a cura del soggetto proponente e resi disponibili in caso di richiesta da parte degli uffici.

La Regione Piemonte si riserva inoltre la facoltà di richiedere al soggetto proponente ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità e di merito delle domande.

## 9) PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

Le domande sono prese in esame nell'ordine determinato dalla loro acquisizione agli atti, anche in anticipo rispetto alla chiusura dello sportello di presentazione, purchè pervenute entro tale termine massimo finale.

La selezione delle proposte avviene nel rispetto di quanto previsto dalla D.g.r. n. 15-1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto "Le procedure e criteri di selezione delle operazioni" approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FSE 2014/2020, dal documento di "Metodologie e criteri per la selezione delle nuove operazioni" approvato il 22/12/2021 dal Comitato di sorveglianza del PSC 2000-2020, dagli indirizzi espressi dalla Direttiva Academy di Filiera e dalle condizioni stabilite dal presente Avviso.

La selezione delle proposte si realizza in due differenti momenti:

- verifica di ammissibilità
- valutazione di merito

Le procedure di selezione assicurano il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, riconoscimento reciproco, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza.

### 9.1 Verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità è finalizzata ad accertare la conformità della domanda ai requisiti e agli elementi essenziali per la partecipazione all'Avviso e viene svolta dagli uffici regionali competenti; si realizza espletando i controlli sotto indicati:

- conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità, alle indicazioni previste dal presente Avviso;
- verifica dei requisiti del proponente;
- verifica dei requisiti progettuali.

#### 9.1.1 Conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità, alle indicazioni previste dall'Avviso

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte** le domande:

- pervenute oltre i termini e/o con modalità diverse rispetto a quanto previsto al Par. 8.1;
- prive del Formulario di candidatura;
- presentate senza la firma digitale del legale rappresentante o procuratore del soggetto proponente o firmate da soggetto non avente titolo, fatti salvi i casi in cui sia prevista l'attivazione del soccorso istruttorio;
- non corredate dalla documentazione obbligatoria a pena di inammissibilità della domanda, secondo quanto indicato al paragrafo 8.2, fatti salvi i casi in cui sia prevista l'attivazione del soccorso istruttorio;
- per le quali, in caso di attivazione del soccorso istruttorio, il proponente non abbia provveduto all'integrazione nel termine perentorio stabilito nella richiesta di regolarizzazione o abbia prodotto documenti non idonei;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione del proponente, delle proposte, o con dati incoerenti o errati tali da renderne impossibile la verifica di ammissibilità.



### 9.1.2 Verifica dei requisiti del soggetto proponente

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte**, le domande presentate da soggetti:

- diversi da quelli individuati dalla DD n. 227/2022, eventualmente integrati/aggiunti;
- che non hanno un nuovo accordo di partenariato con le imprese e gli eventuali altri soggetti in caso di variazione del partenariato originario;
- recanti situazioni di incompatibilità: condizione di non titolarità a presentare domanda a seguito di revoca dell'accREDITAMENTO;
- che non hanno sottoscritto il formulario con l'impegno a rispettare le disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).

In caso di variazioni del partenariato originario, saranno respinte le domande per le quali il partenariato non presenti i requisiti minimi previsti dalla Direttiva e dall'Avviso per l'individuazione delle Academy di filiera.

I soggetti partner che non abbiano titolo di partecipazione sono cancellati d'ufficio.

I componenti del RT che risultino non in regola con la normativa relativa all'accREDITAMENTO (ovvero che non risultino accREDITATI o che si trovino nella condizione di revoca dell'accREDITAMENTO o di sospensione), sono cancellati d'ufficio.

Nel caso in cui l'irregolarità riguardi una singola sede di una Agenzia accREDITATA componente il RT, la sede viene esclusa da quelle selezionabili come sedi responsabili delle attività formative dell'Academy.

Qualora a seguito della cancellazione d'ufficio di un partner, vengano meno i requisiti minimi del partenariato previsti dalla Direttiva e dall'Avviso per l'individuazione delle Academy di filiera, la domanda si intende respinta.

Le verifiche relative all'adeguatezza amministrativa, finanziaria e operativa, e al rispetto degli obblighi di legge in materia di regolarità fiscale e contributiva, si intendono assolte per i soggetti accREDITATI, in considerazione dei controlli *ex ante* e *in itinere*, relativi all'accREDITAMENTO posti in essere dal Settore competente.

### 9.1.3 Verifica dei requisiti delle proposte progettuali di dettaglio

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte** le proposte progettuali:

- interamente riferite ad attività economiche non rientranti nella filiera individuata dal candidato tra le filiere del presente Avviso;
- non coerenti per obiettivi, contenuti, attività o destinatari rispetto a quanto previsto dal presente Avviso;
- mancanti della trattazione e contestualizzazione delle tematiche relative ai principi orizzontali del POR FSE e alla transizione digitale (fatto salvo il soccorso istruttorio);
- mancanti della relazione sintetica, a cura dell'Agenzia capofila, sulle attività di tutte le Agenzie del raggruppamento nell'ambito delle Pari Opportunità. Saranno cancellati d'ufficio i componenti per i quali non è descritta l'attività svolta nell'ambito delle pari opportunità (fatto salvo il soccorso istruttorio);
- le cui specifiche sezioni del format per la presentazione della domanda<sup>8</sup> risultino prive di dati essenziali per la verifica.

<sup>8</sup>Il format per la presentazione della domanda è pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo citato al Capitolo 26 del presente Avviso.

In riferimento alle azioni di sistema, gli Uffici regionali opereranno una valutazione che riguarderà l'ammissibilità, la congruità e la pertinenza dei costi indicati nel preventivo, che potrà avere esito positivo o negativo (valutazione on/off).

## **9.2 Esiti della verifica di ammissibilità**

La verifica di ammissibilità si potrà concludere con esito positivo o negativo.

Nel primo caso la domanda verrà ammessa alla successiva fase di valutazione, mentre nel secondo caso sarà comunicato al proponente l'esito negativo con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

Il termine per presentare eventuali controdeduzioni è fissato in 10 giorni di calendario dal ricevimento della predetta comunicazione.

La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto definitivo e all'esclusione della domanda dalla selezione, oppure all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla conseguente riammissione.

## **9.3 Valutazione di merito**

### **9.3.1 Procedure per la valutazione di merito**

La valutazione di merito delle domande di cui al presente Avviso è affidata al nucleo di valutazione appositamente costituito nell'ambito della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

La nomina e le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione avvengono in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 7 del documento recante "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni", approvato con DGR n. 15 – 1644 del 29/06/2015 e del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle nuove operazioni" approvato il 22/12/2021 dal Comitato di sorveglianza del PSC 2000-2020.

Il Nucleo di valutazione sarà composto da personale interno della Regione Piemonte, eventualmente affiancato, in caso di specifiche necessità tecniche, da esperti esterni con esperienza e/o professionalità in relazione alle materie oggetto dell'Avviso.

La valutazione di merito delle domande che siano risultate ammissibili è effettuata in conformità alle disposizioni previste dal citato documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni", prendendo in considerazione esclusivamente le classi di valutazione e gli oggetti, individuati al Capitolo 9 della Direttiva Academy di Filiera, di seguito riportate:

| <b>Classe di valutazione</b>      | <b>%</b>   | <b>Punteggio massimo</b> |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|
| A) Soggetto proponente            | 35%        | 350                      |
| B) Caratteristiche della proposta | 45%        | 450                      |
| C) Priorità                       | 10%        | 100                      |
| D) Sostenibilità                  | 10%        | 100                      |
| E) Offerta economica              | 0          | 0                        |
| <b>Totale</b>                     | <b>100</b> | <b>1000</b>              |

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Academy di Filiera, la Classe di valutazione E) “Offerta economica”, non è attivata in quanto la spesa è determinata in applicazione di parametri predefiniti dall’Amministrazione.

Per le azioni di sistema alla Classe di valutazione "E – Offerta economica" non viene attribuito un punteggio, ma, come indicato al precedente paragrafo 9.1.3, la relativa valutazione riguarderà l’ammissibilità, la congruità e la pertinenza dei costi indicati a preventivo e potrà avere esito positivo o negativo.

Le classi di valutazione adottate ai sensi del presente Avviso sono declinate negli oggetti di cui al sottoparagrafo 9.3.2 e nei relativi criteri, il cui punteggio, nei limiti massimi definiti per ciascuno di essi, è graduato secondo le modalità previste dallo specifico Manuale Tecnico di Valutazione.

### 9.3.2 Classi, oggetti, criteri per la valutazione di merito delle domande

| Classe  | Oggetto                     | Criteri  | Punteggio Massimo |
|---|-----------------------------|--|-------------------|
| A) Soggetto proponente                        | A1. Esperienza pregressa    | A.1.1 Capacità realizzativa (con particolare riferimento alle tematiche specifiche della filiera)                                      | 100               |
|   | A2. Struttura organizzativa | A.2.1 Possesso di capacità tecniche e professionali adeguate all'erogazione del servizio richiesto                                     | 130               |
|   | A3. Reti e partenariati     | A.3.1 Caratteristiche e organizzazione, integrazione con la realtà territoriale  | 100               |
|   |                             | A.3.2 Presenza di associazioni datoriali nel partenariato  | 20                |
| <b>Totale A</b>                               |                             |  | <b>350</b>        |
| B) Caratteristiche della proposta progettuale | B1. Congruenza              | B.1.1 Adeguatezza della metodologia proposta rispetto agli obiettivi delle Misure e ai destinatari                                     | 100               |
|   |                             | B.1.2 Adeguatezza della dotazione tecnica (laboratori, attrezzature e strumenti) rispetto agli obiettivi delle Misure e ai destinatari | 100               |
|   |                             | B.1.3 Adeguatezza delle modalità di individuazione dei destinatari, tenendo conto dell'analisi dei fabbisogni descritta                | 80                |
|   |                             | B.1.4 Congruenza tra finalità e contenuti della proposta progettuale (piano formativo e azioni di sistema) e obiettivi delle misure    | 120               |

|                  |                                |   |             |
|------------------|--------------------------------|---|-------------|
|                  | B2. Innovazione                | B.2.1 Strategie e metodologie innovative  | 50          |
|                  |                                | <b>Totale B</b>   | <b>450</b>  |
| C) Priorità      | C1. Priorità                   | C.1.1 Capacità di coinvolgimento e animazione degli attori del territorio non coinvolti nel partenariato. | 50          |
|                  |                                | C.1.2 Raccordo con le politiche regionali di innovazione e sviluppo.                                      | 50          |
|                  |                                | <b>Totale C</b>   | <b>100</b>  |
| D) Sostenibilità | D1. Organizzazione e strutture | D.1.1 Capacità organizzativa e dotazione strutturale in rapporto agli interventi previsti                 | 100         |
|                  |                                | <b>Totale D</b>   | <b>100</b>  |
|                  |                                | <b>Totale</b>   | <b>1000</b> |

### **9.3.3. Modalità di attribuzione e di calcolo dei punteggi**

I punteggi sono attribuiti in base alle informazioni presenti sul formulario di candidatura e sulla documentazione di accompagnamento, fatte salve le verifiche disposte dal nucleo di valutazione, che può altresì richiedere eventuale ulteriore documentazione.

Il punteggio totale di ogni domanda è dato dalla somma complessiva dei punteggi ottenuti sulle quattro classi di valutazione (soggetto proponente, caratteristiche della proposta progettuale, priorità e sostenibilità).

### **9.3.4 Esiti della valutazione**

Non sono finanziabili le domande con punteggio complessivo inferiore a **700** punti e le proposte progettuali di dettaglio la cui valutazione relativa alla Classe B non raggiunga almeno **300** punti.

Per ciascuna filiera viene finanziata la domanda che ottiene il punteggio più elevato.

In caso di pari punteggio, sarà data precedenza alle domande con il punteggio più elevato della valutazione ottenuta per la classe B (Caratteristiche della proposta). Ove, a seguito dell'applicazione dell'ordinamento anzidetto, si determinassero ancora situazioni di parità, sarà data precedenza alle domande con il punteggio più elevato della valutazione ottenuta per la classe A (Soggetto proponente).

Al termine della valutazione, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro ne approva gli esiti. Il provvedimento finale può essere adottato separatamente per ciascuna filiera e/o in anticipo rispetto al termine massimo di scadenza finale dello sportello di presentazione, qualora ne ricorrano le condizioni.

Gli esiti della valutazione sono comunicati ai singoli proponenti interessati.

## **10) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA'**

L'autorizzazione a realizzare le attività è disposta dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro mediante un apposito provvedimento ed è subordinata all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in caso di RT la suddetta procedura si applica a tutti i componenti del raggruppamento.

Nel caso in cui le informazioni in materia di "antimafia" abbiano dato esito positivo per un componente del RT si applicano le disposizioni di cui al capitolo 10.10 delle "Linee Guida".

L'autorizzazione riporta il termine massimo per la conclusione delle attività, tenendo conto che la durata per la realizzazione delle attività da parte dell'Academy di filiera è fissata **in 36 mesi**.

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro ogni modificazione intervenuta successivamente all'autorizzazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

I rapporti tra la Regione e gli operatori assegnatari di finanziamento saranno regolati mediante atto di adesione, predisposto secondo il format approvato con la DD. n. 219 dell'08/03/2019 e s.m.i..

L'Atto di adesione dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del Raggruppamento stesso, nominati Responsabili (esterni), limitatamente alle responsabilità inerenti al trattamento dei dati personali in applicazione del Reg. (UE) 679/2016 (Rif. Capitolo 23 del presente Avviso).

L'atto di adesione deve essere sottoscritto e trasmesso ai competenti uffici regionali successivamente all'autorizzazione e finanziamento dell'Academy di filiera e prima dell'avvio delle attività. Ulteriori e maggiori specificazioni in merito saranno oggetto di successive comunicazioni agli attuatori.

Qualora non già precedentemente trasmessa, la copia conforme dell'atto di costituzione del RT dovrà essere inviata agli Uffici regionali contestualmente all'atto di adesione.

## **11) DEFINIZIONE DEL BUDGET FINANZIARIO DELL'ACADEMY DI FILIERA**

L'Academy di filiera la cui domanda risulta essere ammessa al finanziamento sarà titolare dell'intero budget finanziario della filiera.

La definizione del budget è suddivisa per annualità come dettagliato al Capitolo 6: al primo anno è attribuita all'Academy una dotazione pari al 40% del budget della formazione e del 100% del budget delle azioni di sistema, mentre per le due annualità successive le assegnazioni per la formazione terranno conto dell'andamento della spesa e degli obiettivi raggiunti, sulla base del monitoraggio di cui al paragrafo 11.1 del presente Avviso, nei limiti massimi della dotazione indicati al Capitolo 6.

### **11.1 Monitoraggio e valutazione delle attività**

Le Academy di filiera realizzano l'attività nel triennio successivo all'approvazione e al finanziamento dei progetti di dettaglio. Il conseguimento dei risultati è misurato in tale arco temporale, complessivamente e con riferimento alle attività formative assegnate, con rilevazioni periodiche, nel contesto della prevista valutazione annuale, ai fini dell'assegnazione del finanziamento per l'anno successivo, e in sede di valutazione finale.

Per l'ottimale realizzazione del modello di Academy di filiera, si ritiene essenziale l'effettivo coinvolgimento attivo del partenariato e il conseguimento di elevati livelli di risultato in termini di

efficacia ed efficienza, misurabili in sede di valutazione annuale e finale, mediante i seguenti indicatori che saranno dettagliati in successivi specifici documenti:

- livello di soddisfazione espresso dalle aziende che hanno beneficiato della formazione;
- livello di soddisfazione espresso dagli utenti;
- esiti occupazionali;
- successo formativo (rapporto tra numero di utenti con attestazioni finali rilasciate nell'ambito del sistema regionale e numero di utenti inseriti nelle singole edizioni corsuali);
- rapporto tra volume di attività finale e budget autorizzato;
- rapporto tra numero di ore/allievo finali e numero di ore/allievo approvate sulle singole edizioni corsuali;
- livello di abbandono.

*N.B. Negli indicatori di cui sopra il riferimento al valore "finale" deve intendersi, per le valutazioni intermedie annuali, quello disponibile al termine della prima e della seconda annualità.*

I soggetti attuatori predispongono e trasmettono agli Uffici regionali competenti una relazione intermedia al termine della prima e della seconda annualità e una relazione finale che dia evidenza degli obiettivi raggiunti, degli elementi rilevanti e dei risultati ottenuti, con riferimento agli indicatori sopra riportati. Le relazioni annuali e finale dovranno inoltre riportare la descrizione delle azioni di sistema realizzate e lo stato di avanzamento complessivo delle attività programmate.

## **12) DEFINIZIONE DI OPERAZIONE**

Fermo restando quanto stabilito in merito alla definizione di operazione dall'art. 2, punto 9) del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i., ai fini del presente Avviso si considera come operazione l'insieme delle attività afferenti alla medesima misura e al medesimo operatore. Ciascuna Academy sarà beneficiaria di tre distinte operazioni, una per i corsi destinati agli occupati, una per i corsi destinati ai disoccupati e una per le azioni di sistema.

## **13) MODALITA' DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE**

### **13.1 Attivazione dei corsi di formazione**

A seguito dell'approvazione della proposta progettuale di dettaglio e dell'assegnazione del relativo budget per le attività formative, i soggetti attuatori possono avviare i corsi a fronte della comunicazione, mediante le apposite procedure informatiche, dei rispettivi dati amministrativi, del preventivo di spesa e del percorso formativo.

Allo scopo di consentire la certificabilità delle competenze acquisite, i percorsi formativi, distinti tra quelli destinati alle persone occupate e quelli destinati alle persone inoccupate/disoccupate, dovranno essere progettati per competenze, utilizzando il Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte.

Per ciascun corso devono essere identificati:

- la sede accreditata di riferimento (e l'eventuale sede occasionale);
- il numero degli allievi;
- il preventivo di spesa redatto secondo le indicazioni del paragrafo 13.4;
- l'eventuale dettaglio delle attività svolte dai partner coinvolti nella realizzazione del corso;
- l'eventuale attività delegata;
- il relativo percorso formativo.

Per i corsi di formazione destinati ai/alle lavoratori/trici occupati/e devono essere individuati i committenti i quali devono appartenere alla filiera nella quale opera l'Academy.

La sede accreditata di riferimento deve essere una delle sedi delle Agenzie formative del RT indicate nella fase di candidatura dell'Academy ed approvate.

Di norma le sedi occasionali sono localizzate nel territorio della provincia della sede di riferimento accreditata.

Le attività formative dovranno essere presentate nel momento in cui si verifica l'esigenza e saranno attivabili fino ad esaurimento delle specifiche risorse assegnate all'Academy.

Per i corsi destinati alle persone inoccupate/disoccupate è richiesta la sola trasmissione informatica dei dati amministrativi e del relativo percorso; i corsi sono attivabili previa validazione da parte degli Uffici regionali (cfr. par. 13.6).

I corsi destinati ai/alle lavoratori/trici occupati/e necessitano della presentazione di una apposita richiesta di attivazione da parte dell'Agenzia capofila di RT, sottoposta a verifica di ammissibilità; i corsi sono attivabili previa validazione da parte degli Uffici regionali e a seguito dell'espletamento dei controlli previsti dalla pertinente normativa sugli aiuti di stato. La formalizzazione della concessione degli aiuti avviene con apposito provvedimento della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro (Rif. Par. 13.7 e segg.).

### **13.2 Committenti dei corsi di formazione per occupati**

Per committenti dei percorsi formativi per occupati si intendono **tutti i datori di lavoro privati** (imprese ai sensi del Codice civile, studi professionali, ditte individuali, lavoratori autonomi, fondazioni, associazioni, ecc.) **ad esclusione delle famiglie e dei condomini**. Tali soggetti possono richiedere esclusivamente formazione del proprio personale.

I committenti delle azioni formative dovranno essere localizzati in Piemonte e appartenere alla filiera di riferimento dell'Academy che realizza il corso.

Sono ammissibili committenti il cui settore di attività non è ricompreso nell'elenco di cui al Capitolo 2 del presente Avviso qualora la loro attività sia riconducibile alla filiera di riferimento dell'Academy che realizza il corso.

Con la definizione di "soggetto localizzato in Piemonte" si intende un soggetto che, indipendentemente dal luogo in cui è situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali attive in Regione Piemonte. Tale requisito deve essere posseduto fino al termine delle attività formative.

Per "lavoratori destinatari dell'intervento di formazione", di cui sia committente il datore di lavoro, si intendono quelli impiegati/operanti nelle suddette unità locali.

### **13.3 Definizione della dimensione di impresa/ente**

Secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003, confermata dal Reg. UE n. 651/2014 allegato I, prorogato con Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020), in relazione al numero di addetti e alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese:

- si definisce **media impresa** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

L'effettiva dimensione è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato regolamento.

Le imprese non rientranti nelle predette categorie sono classificate grandi.  
La suddetta classificazione si applica anche ai soggetti assimilati alle imprese.

### 13.4 Determinazione del preventivo dei singoli corsi

L'importo delle spese connesse alla formazione per ogni corso risulta dal prodotto dell'U.C.S. espressa in Euro per ora per allievo, per il numero di ore corso e per numero di allievi non superiore ai limiti di cui al precedente capitolo 7.

**Esclusivamente per i corsi destinati agli occupati**, al valore delle spese di formazione così calcolate, il soggetto attuatore indica se è da aggiungere oppure no il reddito degli allievi in formazione; è ammessa l'esposizione del reddito allievi in formazione quando la formazione sia svolta entro l'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'azienda, e solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL.

L'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi concorre esclusivamente a comporre la quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/soggetto assimilato committente.

Per i corsi destinati a lavoratori occupati in situazione non operativa, indipendentemente dal modello organizzativo adottato, è esclusa la preventivazione della quota del reddito dei partecipanti assicurata attraverso ammortizzatori sociali pubblici, che pertanto non concorre neppure alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/soggetto assimilato committente.

Analogamente per i lavoratori con contratto di somministrazione di cui all'art. 30 del D.lgs 81/2015, è esclusa la preventivazione della quota del reddito dei partecipanti in quanto non costituisce un costo a carico dell'Agenzia per il lavoro somministratrice committente dell'edizione.

La quota di cofinanziamento dell'impresa/soggetto assimilato costituita da spese diverse dalla suddetta retribuzione – sia a preventivo che a consuntivo – è riferibile alle spese connesse alla formazione come determinate applicando l'U.C.S.; pertanto, se non viene esposto il reddito allievi, l'importo del contributo pubblico massimo attribuibile a un corso destinato alla formazione di lavoratori/trici occupati/e è determinato decurtando, dal preventivo complessivo del corso stesso, il cofinanziamento privato che le imprese/soggetti assimilati committenti devono assicurare in relazione alle proprie caratteristiche e alle percentuali di compartecipazione di cui al capitolo 20.

Relativamente ai corsi destinati agli inoccupati/disoccupati, sebbene gli stessi possono avere una durata fino a **600** ore, il preventivo di spesa ammissibile potrà essere riferito **esclusivamente** alla durata di massima di **300** ore.



### 13.5 Progettazione dei percorsi formativi

Per la progettazione dei percorsi occorre fare riferimento a quanto previsto dagli standard di progettazione dei percorsi di formazione professionale (percorsi formativi per adulti).

Per quanto riguarda i sistemi informativi occorre utilizzare:

- Repertorio delle qualificazioni, obiettivi, competenze standard e degli standard formativi della Regione Piemonte per la consultazione dei contenuti di profili, schede corso e percorsi standard;
- Gestione dati operatore per il censimento di strumenti e modalità (aule, attrezzature, laboratori, modalità);
- Gestione Percorsi Formativi per la progettazione dei percorsi formativi;

L'accesso a tutti i sistemi avviene dalla sezione "Istruzione, Formazione e Lavoro" selezionabile al seguente link:

<http://servizi.regione.piemonte.it>

A esclusione del Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte che è ad accesso libero, per le procedure informatiche occorre possedere certificato digitale e abilitazione.

La progettazione del corso è svolta dall'Agenzia del RT che realizza l'attività (componente accreditata di riferimento).

Sul Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte sono esposti i descrittivi dei profili e, per ciascuno di essi, la scheda corso contenente gli standard di erogazione per la progettazione dei percorsi e se previsto, il percorso standard.

Nel presente Avviso sono ammessi i percorsi formativi (della durata minima di 40 ore per i disoccupati e di 16 ore per gli occupati) che rientrano tra le seguenti tipologie:

- percorsi progettati a partire da scheda corso;
- percorsi standard;
- percorsi progettati a partire da profili/obiettivi e competenze o parti di esse presenti nel Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte, senza partire da standard di erogazione della Regione Piemonte (scheda corso o percorso standard)

La trattazione e la contestualizzazione dei principi orizzontali del POR e della transizione digitale, poiché già previste sul formulario di domanda del presente Avviso, non sono da riprendere nella progettazione del singolo corso.

Per la definizione del percorso formativo è necessario prevedere un approfondimento a livello di microprogettazione.

Per la microprogettazione, come indicato negli "Standard di progettazione dei percorsi rivolti agli adulti", per ciascuna conoscenza collegata all'unità formativa devono essere esplicitati i saperi che consentono di acquisire tale conoscenza. I saperi trovano espressione negli argomenti trattati nell'unità formativa; a ciascuna unità formativa devono poi essere collegati strumenti e modalità.

In relazione alla Prova complessiva di Valutazione, per i profili/obiettivi che prevedono il rilascio di una certificazione di parte III, occorre utilizzare:

- laddove presente a repertorio, la prova standard o standard a criteri unificati; nel caso di prova standard non è necessario redigerne la descrizione, è sufficiente inserire nel campo “Prova finale” che trattasi appunto di una prova standard;
- se non disponibile una prova standard o standard a criteri unificati, la prova deve essere descritta nel percorso nell’apposito campo “Prova finale” e successivamente predisposta dall’operatore e inviata in validazione a Regione Piemonte per poter essere utilizzata in sede di esame con commissione.

Le suddette prove di parte III devono essere progettate e/o erogate attraverso il sistema Gestione Prove di valutazione (PCV).

Per i casi di certificazione di parte II, la prova deve essere descritta nel percorso nell’apposito campo “Prova finale”, predisposta dall’operatore e somministrata dallo stesso.

Per le modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli allievi delle attività di cui al presente Avviso si fa riferimento alle indicazioni in materia, emanate dal competente Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro delineate nel Testo Unico per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti - PARTE A” approvato con D.D. 849 del 18/09/2017, nella D.G.R. n. 48 -3448 del 06/06/2016 e nella D.D. n. 420/2016.

In particolare, si specifica che per la certificazione delle competenze acquisite e l’emissione delle relative attestazioni è obbligatorio l’utilizzo del sistema informativo ATTESTA.

L’utilizzo di ATTESTA è subordinato al possesso delle credenziali di accesso del ruolo di Addetto alle operazioni di certificazione.

### **13.6 Trasmissione informatica dei dati dei corsi per inoccupati/disoccupati e validazione**

Per avviare un corso destinato agli inoccupati/disoccupati l’Agenzia capofila del RT dovrà inserire, nell’apposita procedura informatica FLAIDOM<sup>9</sup>, i dati amministrativi e il preventivo di spesa dei corsi da attivare; ad ogni corso dovrà essere altresì associato il relativo percorso formativo progettato, dall’Agenzia del RT responsabile del corso, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 13.5.

Per poter accedere alla procedura occorre possedere un certificato digitale e specifica abilitazione.

Una volta inseriti i dati, gli stessi verranno trasmessi agli Uffici regionali **esclusivamente** per via telematica.

La procedura informatica segnalerà automaticamente l’avvenuta trasmissione all’Amministrazione Regionale, che avvierà l’iter istruttorio, volto ad accertare la conformità del corso e del percorso formativo a quanto disposto dal presente Avviso e che si concluderà con **la validazione** in procedura delle attività formative. Ai fini della validazione, l’Amministrazione potrà richiedere modifiche e/o integrazioni.

Il sistema consentirà il monitoraggio del budget a disposizione di ciascuna Academy, ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria.

### **13.7 Presentazione delle richieste di attivazione dei corsi di formazione per occupati**

Analogamente a quanto previsto per i corsi destinati agli inoccupati/disoccupati, l’Agenzia formativa capofila di RT per avviare un corso destinato ai lavoratori occupati, dovrà inserire, nell’apposita procedura informatica FLAIDOM, i dati amministrativi e il preventivo di spesa dei corsi da attivare; a ogni corso dovrà essere altresì associato il relativo percorso formativo

<sup>9</sup>La procedura (FLAIDOM) è disponibile al seguente indirizzo:  
<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/presentazione-domanda-flaidom>

progettato dall'Agenzia del RT responsabile del corso, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 13.5.

Dovranno inoltre essere identificati:

- i committenti con le rispettive caratteristiche dimensionali, di localizzazione e il relativo codice ateco per verificare l'attinenza alla filiera (in caso di imprese/soggetti assimilati appartenenti ad altri settori di attività, la dichiarazione di cui al par. 13.8 punto 3 dovrà indicare le motivazioni in base alle quali l'impresa/soggetto assimilato è riconducibile alla filiera);
- il numero di partecipanti per ogni committente (con la specificazione delle relative eventuali situazioni di svantaggio secondo la classificazione di cui al capitolo 20);

Il numero di committenti di ciascun corso per occupati non può superare il numero di partecipanti dichiarato.

Il soggetto presentatore inserisce altresì nella citata procedura informatica FLAIDOM la documentazione (in formato pdf o pdf.p7m) di cui al paragrafo 13.8 riferita ai committenti.

La procedura FLAIDOM genera il modulo di richiesta di attivazione edizioni in formato pdf che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto presentatore.

Il modulo, con l'estensione P7m, dovrà essere nuovamente inserito nella procedura FLAIDOM e trasmesso informaticamente agli Uffici regionali unitamente alla documentazione allegata.

La procedura assegnerà automaticamente alla richiesta il numero di protocollo.

**La trasmissione informatica sostituisce la trasmissione della documentazione tramite**

**PEC. Modalità differenti di invio non verranno ritenute valide.**

Il modulo **non necessita di bollo.**

### **13.8 Documentazione facente parte delle richieste di attivazione di corsi per occupati**

La richiesta di attivazione dei corsi per la misura occupati si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. modulo di richiesta compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto con firma digitale;
2. lettere di committenza dei committenti rilasciate all'Academy. Le lettere, redatte secondo il format reso disponibile sul sito istituzionale indicato al Capitolo 26 del presente Avviso (datate e sottoscritte dal legale rappresentante/procuratore speciale, con firma digitale o autografa con documento di identità del firmatario), devono fare esplicito riferimento al/i corso/i e indicare il numero di addetti interessati dall'intervento formativo;
3. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di ciascuno dei committenti sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore speciale), con firma digitale o autografa con documento di identità del firmatario, redatta secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione reso disponibile sul sito internet della Regione Piemonte indicato al Capitolo 26 del presente Avviso e relativa a:
  - dimensione del committente secondo la classificazione di cui al paragrafo 13.3;
  - dichiarazione di non rientrare nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/14 (definizione di impresa in difficoltà – Allegato B);

- dichiarazione di avere o non avere ricevuto notifica di ingiunzione di recupero (clausola Deggendorf);
- l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali modifiche alle condizioni sopra dichiarate.

L'assenza della documentazione sopra indicata può essere sanata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 241/1990. In caso di mancata produzione della documentazione richiesta nei termini previsti, si procederà all'esclusione.

Può essere oggetto di soccorso istruttorio anche la non regolare sottoscrizione della documentazione inviata.

Si evidenzia che le regolarizzazioni sopra indicate possono essere effettuate unicamente mediante la produzione di documenti la cui sottoscrizione, ove richiesta, risulti antecedente alla data di presentazione della richiesta. Non è possibile sanare eventuali mancanze mediante la produzione di documenti sottoscritti successivamente, che pertanto non possono essere accettati, con la conseguente esclusione del committente cui si riferiscono.

Ai fini della sanatoria il responsabile del procedimento invia all'operatore proponente interessato una richiesta di regolarizzazione fissando un termine perentorio - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o i documenti necessari; decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione richiesta si procederà all'esclusione del committente.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, controllo che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle richieste.

L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, se rese dall'operatore attuatore capofila, comporta l'immediata cancellazione della richiesta o la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca; se rese dal committente, comporta la cancellazione dello stesso.

Sono fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge.

### **13.9 Esame delle richieste di attivazione dei corsi di formazione per occupati**

La verifica di ammissibilità delle richieste è finalizzata ad accertare la conformità delle richieste ai requisiti previsti dall'Avviso e si potrà concludere con esito positivo o negativo.

I percorsi formativi saranno soggetti a validazione senza attribuzione di punteggi. Ai fini della validazione, l'Amministrazione potrà richiedere modifiche e/o integrazioni.

In caso di esito negativo verrà data comunicazione al presentatore con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

Il termine per presentare eventuali controdeduzioni è fissato in 10 giorni di calendario dal ricevimento della predetta comunicazione; la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto definitivo della richiesta oppure all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla conseguente riammissione.

Le richieste saranno autorizzate periodicamente secondo un calendario che sarà preventivamente comunicato agli interessati.

La verifica di ammissibilità delle richieste di attivazione dei corsi e la validazione dei percorsi formativi è affidata agli Uffici della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro competenti.

Saranno respinte le richieste:

- non firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'attuatore;
- firmate da soggetti non aventi titolo;
- inviate con modalità o modulistica differenti da quella indicata al paragrafo 13.7;
- pervenute oltre i termini di durata delle attività delle Academy.

Non sarà autorizzato l'avvio di corsi:

- non corredati dalla documentazione richiesta; fatti salvi i casi in cui sia prevista l'attivazione del soccorso istruttorio;
- per i quali, in caso di attivazione del soccorso istruttorio, il proponente non abbia provveduto all'integrazione nel termine perentorio stabilito nella richiesta di regolarizzazione o abbia prodotto documenti non idonei;
- incompleti in quanto privi di dati essenziali per l'identificazione della proposta;
- che individuino come sede di riferimento delle attività un'unità locale non accreditata;
- che individuino una sede accreditata di riferimento e/o di svolgimento delle attività diversa da quelle autorizzate;
- per i quali tutti i committenti non abbiano titolo di partecipazione(\*);
- il cui percorso formativo non sia stato validato perché non conforme a quanto disposto dal presente Avviso;
- eccedenti il budget assegnato.

(\*) I committenti di un corso senza titolo di partecipazione o per i quali manchi la documentazione richiesta sono cancellati d'ufficio.

### **13.10 Concessione dell'aiuto**

A conclusione dell'esame delle richieste di attivazione dei corsi per occupati, vengono esperiti tutti i controlli previsti dalla pertinente normativa sugli aiuti di stato, compresa l'interrogazione e il popolamento del Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012, con conseguente rilascio, per ciascun committente, del codice di aiuto.

La formalizzazione dell'aiuto sarà oggetto di apposito provvedimento amministrativo adottato dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro con cadenza periodica.

### **13.11 Avvio e realizzazione delle attività di formazione**

La sede accreditata dell'Agenzia di riferimento del corso, al momento dell'attivazione, dovrà espletare, tramite l'apposita procedura informatica, tutti i passaggi necessari all'avvio dei corsi.

Per i corsi destinati alle persone occupate, gli allievi possono appartenere soltanto ai committenti autorizzati e devono essere a essi rispettivamente collegati nella procedura di inizio corsi.

Nelle more dell'autorizzazione della proposta corsuale da parte dell'Amministrazione per i corsi destinati agli occupati o, prima della validazione da parte degli Uffici regionali, per i corsi destinati agli inoccupati/disoccupati, il soggetto attuatore può avviare le attività, previa **assegnazione dell'esito didattico positivo al percorso formativo da parte degli Uffici regionali**, dandone comunicazione all'Amministrazione mediante l'apposita procedura informatica per l'avvio corsi anticipato.

Tale comunicazione, da trasmettere **almeno 5 giorni** lavorativi prima della data presunta dell'avvio del corso, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, da inviare via PEC al seguente

indirizzo [controllifse@cert.regione.piemonte.it](mailto:controllifse@cert.regione.piemonte.it), nella quale sia specificato l'impegno del soggetto attuatore:

- ad avviare l'attività sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per le attività normalmente finanziate;
- ad accettare il controllo degli organi a ciò preposti.

Sarà cura del soggetto attuatore, in ogni caso, procedere alla vidimazione dei registri presenza in tempo utile per l'avvio delle attività.

Nell'eventualità in cui l'attività per la quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio, gestione e controllo, risulti finanziabile, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione svolta nel rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso.

Si segnala, inoltre, che il Soggetto attuatore dovrà adottare la modulistica componente la "Cartella del partecipante" (CDP), in cui sono contenuti i principali documenti necessari per formalizzare il rapporto con gli allievi (Anagrafica occupati, Domanda di iscrizione, Contratto Operatore/partecipante).

### **13.11.1 Formazione a distanza**

I corsi di formazione sono di norma realizzati in presenza.

La formazione a distanza è erogabile nei casi previsti dal percorso validato, nonché nei casi di limitazioni agli spostamenti imposte da emergenze sanitarie e deve avvenire unicamente nella modalità **e-learning**, fruibile attraverso piattaforme di comunicazione e formazione a distanza. La formazione a distanza deve avvenire esclusivamente in modalità **sincrona**.

Per la realizzazione delle attività in FAD occorre fare riferimento a quanto previsto dagli Standard di progettazione e di erogazione dei percorsi disponibili sul sito istituzionale, in particolare devono essere garantiti i seguenti requisiti essenziali:

- tracciabilità delle ore erogate ed evidenza di quelle fruite dai singoli allievi<sup>10</sup>;
- attività di tutoraggio, assistenza e monitoraggio della fruizione da parte degli allievi, curate con sistematicità e intensità adeguata.

Per attivare la formazione a distanza è obbligatorio comunicare, prima dell'avvio della prima lezione in fad (anche mista/integrata), via pec all'indirizzo [controllifse@cert.regione.piemonte.it](mailto:controllifse@cert.regione.piemonte.it) le modalità di accesso da remoto alle attività svolte a distanza, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

Le attività di formazione per l'accesso a professioni regolamentate si possono svolgere in modalità a distanza solo se previsto dalla normativa di riferimento e/o dagli Accordi Stato-Regioni, a cui la Regione Piemonte dà attuazione e nei limiti consentiti dalle suddette disposizioni. Per quanto riguarda le modalità di erogazione a distanza di tale formazione si rimanda alle disposizioni contenute nella D.D. n. 333 del 22/06/2022 del Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

<sup>10</sup> Le piattaforme telematiche utilizzate devono garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentano di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività). L'operatore avrà, comunque, cura di conservare le evidenze in formato digitale non modificabile.

### **13.12 Delega – Partner**

Non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o **di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte del soggetto attuatore titolare dell'autorizzazione medesima**. La delega è ammessa per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, nei soli casi in cui gli organismi attuatori non possano disporre in maniera diretta e nel limite del 30% dell'importo riferito alle spese di formazione approvate sul singolo corso. La richiesta di delega deve essere supportata da rigorosa motivazione che evidenzii l'effettivo valore aggiunto prodotto dalle azioni delegate e si considera autorizzata con la validazione/autorizzazione del corso. Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il soggetto attuatore titolare dell'autorizzazione, anche per le attività eventualmente delegate.

Le Agenzie del RT possono realizzare le attività anche attraverso i soggetti partner dell'Academy o eventuali altri partner con i quali intercorra un documentabile vincolo giuridico generale (ad es. consorzio, raggruppamento tra enti/imprese) o specifico (accordo ad hoc redatto in forma scritta). In presenza di partner è presupposto essenziale, in fase di presentazione della proposta di edizione corsuale, l'individuazione dei partner, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività. Responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso, anche per le attività realizzate dai partner, il RT titolare dell'autorizzazione.

Le attività affidate a un partner (autorizzato) non costituiscono delega. Non costituisce delega neppure l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

Per le ulteriori indicazioni in materia di delega e partenariato si rinvia alle "Linee guida".

## **14) AZIONI DI SISTEMA**

### **14.1 Programma delle azioni di sistema**

Nel formulario di candidatura per il finanziamento dell'Academy, ai sensi del presente Avviso, il soggetto attuatore descrive le azioni di sistema che intende realizzare nel triennio di validità dell'Academy e predispone un cronoprogramma di massima.

In fase di istruttoria l'Amministrazione può richiedere approfondimenti, integrazioni o modifiche alle azioni descritte e respinge le azioni non coerenti con la Direttiva Academy e/o con il presente Avviso, come indicato al precedente capitolo 9.

Nella relazione annuale di monitoraggio delle attività dell'Academy, di cui al precedente capitolo 11, il soggetto attuatore descrive le azioni di sistema realizzate e aggiorna il cronoprogramma; indica altresì le eventuali modifiche rispetto al programma iniziale approvato e le motivazioni delle stesse.

L'Amministrazione può richiedere precisazioni, integrazioni o modifiche e respinge le variazioni proposte che non siano coerenti con la Direttiva, con il presente Avviso o che implicino modifiche sostanziali (a livello di macrovoce) del piano dei conti. In mancanza di esplicita comunicazione di inammissibilità le variazioni del programma delle azioni di sistema si intendono approvate.

### **14.2 Piano dei conti delle azioni di sistema**

La definizione dei preventivi di costo delle attività riferite alle azioni di sistema deve avvenire secondo lo schema del Piano dei conti riportato sul formulario di candidatura, predisposto ai sensi dell' Allegato 5 al documento "Linee guida".

Nell'ambito di tale schema, che deve essere contenuto nella proposta progettuale di dettaglio, le voci di costo sono suddivise nelle seguenti macrocategorie/macrovoci di spesa:

- Preparazione
- Realizzazione
- Diffusione dei risultati
- Direzione e controllo interno
- Costi indiretti

I preventivi di spesa dovranno essere suddivisi in valori percentuali con riferimento alle sopracitate macrocategorie. Per le singole macrocategorie sono riconosciute solo le voci di spesa riportate sul piano dei conti e autorizzate.

Si ricorda che, in coerenza con quanto disposto dal documento “Linee guida”, l’importo minimo della macrocategoria di spesa “realizzazione” non potrà essere inferiore al 50% del totale dell’importo riconosciuto e la percentuale massima di costi indiretti riconoscibili su base forfettaria è fissata al 20%.

Alle Linee Guida, infine, si fa riferimento per tutte le ulteriori indicazioni relative ai limiti di costo, alle variazioni e ai massimali di riferimento per ciascuna delle macrocategorie considerate.

Non sono ammissibili costi già ricompresi in forme di opzioni di semplificazioni applicate e non sono inoltre considerate ammissibili spese per l’acquisto di beni durevoli (es. laboratori, attrezzature); non saranno altresì ammissibili costi già relativi alle attività formative o comunque già finanziati con contributi pubblici.

### **14.3 Avvio e conclusione delle azioni di sistema**

Per le azioni di sistema risultate ammissibili, il Soggetto attuatore, dovrà comunicare la data di avvio mediante la “comunicazione di avvio delle attività” redatta secondo il modello, “Comunicazione avvio azioni di sistema” pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo citato al Capitolo 26 del presente Avviso.

Tale comunicazione va inoltrata via pec, prima dell’avvio delle attività, all’indirizzo:

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it

Al termine delle attività l’agenzia capofila del RT dovrà trasmettere, con le medesime modalità, la dichiarazione di fine attività.

### **15) VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA**

Il Raggruppamento Temporaneo di Agenzie Formative (RT) e/o il partenariato dell’Academy possono essere soggetti a variazioni in corso d’opera.

È possibile l’inserimento di nuovi componenti nel raggruppamento temporaneo e/o di nuovi partner che apportino elementi qualificanti e che abbiano le caratteristiche previste dalla Direttiva Academy di Filiera e dall’Avviso per l’individuazione delle Academy.

Analogamente, è ammessa la sostituzione di un componente del raggruppamento temporaneo e/o di un partner con altro soggetto avente le medesime caratteristiche e/o l’estromissione o il recesso unilaterale di un componente del raggruppamento temporaneo o della partnership, purché venga, in ogni caso, salvaguardato il possesso dei requisiti di ammissibilità e non vengano alterati gli elementi oggetto di valutazione, in modo tale da comportare la non finanziabilità dell’Academy.

Tutte le variazioni devono essere tempestivamente comunicate all’Amministrazione regionale.



**Sono soggette ad autorizzazione solo le variazioni essenziali**, vale a dire rispetto alle quali si renda necessaria la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e/o la non alterazione degli elementi oggetto di valutazione. In particolare l'eventuale variazione dei componenti del RT richiede, oltre a una specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, anche l'integrazione dell'atto di adesione.

Nel caso in cui un'Academy operi variazioni essenziali senza autorizzazione e ciò determini il venir meno dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalla Direttiva Academy di Filiera e dall'Avviso per l'individuazione delle Academy e/o l'alterazione degli elementi oggetto di valutazione in modo tale da comportare la non finanziabilità dell'Academy, si procederà alla revoca dei contributi concessi.

Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A., della localizzazione del soggetto attuatore, dei componenti del RT e dei componenti del partenariato, preliminari o determinatesi in corso d'opera, devono essere tempestivamente comunicate, ai fini della verifica di mantenimento dei requisiti previsti.

Relativamente alle azioni di sistema, in aggiunta a quanto già indicato al precedente paragrafo 14.1, è possibile richiedere eventuali variazioni delle attività e del piano dei conti approvato anche al di fuori della relazione annuale di monitoraggio. Tali variazioni devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione regionale e sono soggette ad autorizzazione. Le variazioni non possono comportare un aumento del contributo concesso. Eventuali variazioni non comunicate non saranno riconosciute a rendiconto.

Le altre eventuali variazioni (indirizzo delle sedi corsuali, calendario/orario di svolgimento, sostituzioni di docenti o allievi, riduzioni di durata o di numero dei partecipanti ecc), devono essere comunicate tramite la procedura informatizzata di gestione inizio corsi.

## **16) TERMINE DELLE ATTIVITA' E CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI**

I corsi di formazione e le azioni di sistema devono essere realizzati entro **36 mesi** dall'approvazione e finanziamento dell'Academy di filiera.

Trascorso tale termine l'attività dell'Academy di filiera si intende conclusa e tutti gli interventi si considerano terminati; i corsi e le azioni di sistema eventualmente iniziati dopo tale scadenza, non sono riconosciuti ai fini della realizzazione dell'attività dell'Academy di filiera, né ai fini del relativo finanziamento ed i relativi costi restano a carico del soggetto attuatore; analogamente non sono riconosciute a consuntivo le parti di attività realizzate successivamente alla suddetta scadenza, anche se avviate nei termini, salvo specifica deroga.

Per le attività che non risultino iniziate entro la suddetta scadenza si procede alla revoca d'ufficio a seguito della quale il relativo contributo è interamente cancellato, senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione.

L'autorizzazione a realizzare gli interventi di cui al presente Avviso esaurisce i propri effetti con la conclusione delle attività in essa previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l'evenienza, salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti.

Per le attività oggetto di una autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti della Regione Piemonte.

## 16.1 Termine ultimo per la presentazione del consuntivo

Così come riportato dal documento “Linee guida” relativamente ai corsi di formazione, la domanda di rimborso finale dovrà essere predisposta e trasmessa telematicamente via PEC ai competenti uffici regionali entro **60** giorni dalla conclusione dell’operazione.

Riguardo alle azioni di sistema, gestite a costi reali, il suddetto termine è fissato in **90** giorni dalla conclusione dell’operazione.

## 17) MODALITA’ PER LA DEFINIZIONE DEL CONSUNTIVO

### 17.1 Consuntivo dei corsi di formazione per occupati

Il consuntivo di ogni corso di formazione per occupati è determinato moltiplicando le ore del corso per il numero complessivo degli allievi che abbiano frequentato almeno i 2/3 delle attività (o il valore percentuale maggiore indicato dalle specifiche disposizioni di settore) per il valore espresso in euro della UCS di riferimento adottata a preventivo.

Nel caso in cui il **numero di destinatari** risulti **inferiore al valore approvato** a preventivo, anche a seguito del superamento del limite massimo di assenze, si procede alla **rideterminazione** del massimale di contributo riconoscibile, in relazione al **numero effettivo di partecipanti**.

**Non saranno ammessi** a consuntivo corsi, anche se realizzati e conclusi, la cui durata complessiva non abbia raggiunto la **durata** prevista dalla relativa autorizzazione.

L’eventuale ritiro di un committente comporta, in sede di consuntivo, la detrazione del contributo pubblico a esso autorizzato dall’importo approvato per il corso; la rinuncia da parte della totalità dei committenti comporta la cancellazione del corso.

Il beneficiario deve dimostrare in fase di consuntivo l’avvenuto cofinanziamento da parte di ciascun committente nella percentuale indicata nella tabella del capitolo 20.

Qualora, tra le spese del corso a preventivo, sia stato previsto il reddito allievi, per l’esposizione dei costi a copertura del cofinanziamento privato il soggetto proponente può utilizzare le opzioni di semplificazione previste dall’art. 68, comma 2, del Reg. 1303/2013 e s.m.i., secondo le modalità indicate nelle “Linee guida”.

Nel caso di destinatari non inquadrati da un rapporto di lavoro subordinato, il reddito orario pro capite degli allievi si determina, in fase di consuntivo, secondo le seguenti corrispondenze:

- per titolari e coadiuvanti si assume il costo orario di un lavoratore specializzato secondo il CCNL di riferimento;
- per agenti e soggetti con contratto di collaborazione organizzata dal committente si assume il costo orario definito dal rispettivo contratto, oppure, ove ciò non risulti possibile, si assume il costo orario di un lavoratore qualificato secondo il CCNL di riferimento;
- per liberi professionisti e i lavoratori autonomi si assume un costo orario corrispondente al valore dell’U.C.S. prevista per il piccolo gruppo.

Le spese sostenute saranno riconoscibili, nei limiti dell’importo approvato, solo fino alla concorrenza del massimale risultante dalle predette rideterminazioni.

## 17.2 Consuntivo dei corsi di formazione per inoccupati/disoccupati

In coerenza con quanto riportato nella sezione 4.1.2. "Modalità di calcolo del consuntivo" del documento "Linee guida", a consuntivo i costi della formazione sono riconosciuti come di seguito indicato:

- per corsi di formazione rivolti **a piccoli gruppi (da 2 a 5 allievi)**:

- nella misura del **50%** del finanziamento pubblico determinato dal numero degli allievi che abbiano frequentato almeno i 2/3 delle ore previste ("a processo") tenendo conto che per i percorsi di durata superiore a 300 ore, il finanziamento pubblico copre solo le 300 ore;
- nella misura del restante **50%** del finanziamento pubblico del corso, in base al risultato occupazionale conseguito entro 4 mesi dalla comunicazione di conclusione del corso ("a risultato") tenendo conto che per i percorsi di durata superiore a 300 ore, il finanziamento pubblico copre solo le 300 ore, calcolato come segue:

| N. ALLIEVI ISCRITTI | QUOTA FINANZIATA    |      |      |      |      |
|---------------------|---------------------|------|------|------|------|
|                     | N. ALLIEVI OCCUPATI |      |      |      |      |
|                     | 1                   | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 2                   | 0%                  | 100% | -    | -    | -    |
| 3                   | 0%                  | 83%  | 100% | -    | -    |
| 4                   | 0%                  | 75%  | 88%  | 100% | -    |
| 5                   | 0%                  | 70%  | 80%  | 90%  | 100% |

- per corsi di formazione rivolti **a grandi gruppi (fino a 14 allievi)**:

- nella misura del **50%** del finanziamento pubblico determinato dal numero degli allievi che abbiano frequentato almeno i 2/3 delle ore previste ("a processo") tenendo conto che per i percorsi di durata superiore a 300 ore, il finanziamento pubblico copre solo le 300 ore;
- nella misura del restante **50%** del finanziamento pubblico del corso, in base al risultato occupazionale conseguito entro 4 mesi dalla comunicazione di conclusione del corso ("a risultato"), tenendo conto che per i percorsi di durata superiore a 300 ore, il finanziamento pubblico copre solo le 300 ore, calcolato come segue:

| N. ALLIEVI ISCRITTI | N. ALLIEVI OCCUPATI | QUOTA FINANZIATA |
|---------------------|---------------------|------------------|
| Da 6 a 10           | Fino a 2            | 0%               |
|                     | Da 3 a 5            | 80%              |
|                     | 6 e oltre           | 100%             |
| Da 11 a 13          | Fino a 3            | 0%               |
|                     | Da 4 a 6            | 80%              |
|                     | 7 e oltre           | 100%             |
| 14 e oltre          | Fino a 4            | 0%               |
|                     | Da 5 a 7            | 80%              |
|                     | 8 e oltre           | 100%             |

Ai fini della valorizzazione del risultato occupazionale collegato all'efficacia delle azioni formative, verrà considerato il numero di allievi/e che abbiano frequentato almeno i 2/3 delle ore corso e abbiano trovato un'occupazione entro 4 mesi dalla data di conclusione dello stesso, secondo le specifiche fornite dalla tabella che segue:

| TIPOLOGIA ESITO OCCUPAZIONALE  | CONTROLLO A SISTEMA    | EVIDENZA DA FORNIRE A CURA DELL'AGENZIA FORMATIVA   |
|--|------------------------|---|
| <b>Assunzione con contratto subordinato a T.I. (ivi compresi i contratti di apprendistato e i contratti di somministrazione)</b> | Sistema COB            |   |
| <b>Assunzione con contratto subordinato a T.D. (ivi compresi i contratti di somministrazione)</b>                                | Sistema COB            | Il compenso complessivo, sommando anche più contratti, non deve essere inferiore a 8.000 euro imponibili IRPEF.   |
| <b>Attivazione di contratto di collaborazione coordinata continuativa</b>  | Sistema COB            | Il compenso complessivo, sommando anche più contratti, non deve essere inferiore a 8.000 euro imponibili IRPEF.   |
| <b>Avvio di attività imprenditoriale</b>   | Registro imprese CCIAA | Copia dei contratti stipulati con clienti e/o Fatture emesse.   |
| <b>Avvio di lavoro autonomo/impresa individuale</b>  | Registro imprese CCIAA | Copia dei contratti stipulati con clienti e/o copia di Fatture emesse per prestazioni eseguite per un valore complessivo non inferiore a 4.800 euro imponibili IRPEF. |

Si ritiene che sia stato raggiunto l'obiettivo formativo/occupazionale e che siano, quindi, considerati ammissibili al finanziamento, anche i destinatari che durante il percorso siano stati assunti (l'assunzione deve essere confermata dalle comunicazioni obbligatorie così come previsto dalla normativa vigente), che abbiano frequentato almeno il 50% delle ore corso.

**Non saranno ammessi** a consuntivo corsi anche se realizzati e conclusi, la cui durata complessiva non abbia raggiunto la **durata** prevista a preventivo e validata dall'Amministrazione.

### 17.3 Consuntivo delle azioni di sistema

Fermo restando l'importo massimo ammissibile del finanziamento individuato a preventivo, l'esposizione a rendiconto delle attività deve avvenire sulla base dei costi reali come previsto dalle "Linee Guida".

Il consuntivo dei costi delle attività relative alle "azioni di sistema" è determinato in base alle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione e deve essere interamente rispettata la suddivisione approvata della spesa nelle macrocategorie.

### 18) CONTROLLI

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza a esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di autorizzazione.

Per le attività autorizzate a valere sul presente Avviso si applicano le disposizioni contenute nelle "Linee Guida".

E' facoltà dei preposti organi di controllo di effettuare visite anche senza preavviso in ogni fase dell'attività. Di conseguenza il soggetto attuatore ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Si ricorda che il soggetto attuatore ha l'obbligo di conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività, in base alla vigente normativa. Qualora dai controlli emergessero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, si dispone, previa comunicazione all'attuatore, la revoca parziale o totale del contributo.

La redazione del rendiconto è supportata, per le misure di formazione, da una procedura preliminare di comunicazione per via telematica dei dati di fine attività; per le azioni di sistema invece la comunicazione di chiusura avviene con le modalità descritte al precedente paragrafo 14.3.

L'attuatore è tenuto a predisporre il rendiconto sull'apposita procedura informatica e a richiederne la verifica da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione.

## **19) FLUSSI FINANZIARI**

Successivamente alla sottoscrizione dell'atto di adesione, la Regione attiverà le procedure di erogazione dei contributi di cui al presente Avviso nei confronti dei soggetti attuatori, con le modalità di seguito descritte.

### **Anticipo**

La prima erogazione, a titolo di anticipo, è pari al **60%** del primo finanziamento attribuito sulle Misure 3.10iv.12.02.06 e 1.8v.04.01.06 relative alla formazione ed è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- avvenuta sottoscrizione e trasmissione agli Uffici regionali competenti dell'atto di adesione;
- presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, per l'importo dell'anticipo.

Gli eventuali anticipi devono essere richiesti separatamente, uno per ciascuna Misura.

Può essere richiesto l'anticipo anche solo per una Misura.

Non sono previsti anticipi per la Misura 3.10iv.12.04.99 relativa alle azioni di sistema.

### **Rimborso intermedio**

In occasione degli sportelli che saranno definiti dagli Uffici regionali, il Soggetto attuatore può presentare una "Richiesta di rimborso intermedia", distinta per le due misure relative alla formazione, riferita esclusivamente ad attività concluse<sup>11</sup>, con la seguente periodicità:

<sup>11</sup>Per la misura 1.8v.04.01.06 le attività si considerano concluse al termine del periodo previsto per il raggiungimento degli esiti occupazionali o prima, nel caso di obiettivo già raggiunto per tutti gli allievi del corso. L'Academy titolare dell'intervento ha comunque la facoltà, trascorso almeno un mese dal termine della formazione, di dichiarare concluse le attività prima del termine previsto (quattro mesi) anche in caso di risultati occupazionali parziali.

- al termine della prima annualità
- per le successive annualità, ogni quadrimestre

Le “richieste di rimborso intermedie” devono essere presentate separatamente, una per ciascuna Misura.

A fronte della presentazione di ciascuna “richiesta di rimborso intermedia” potrà essere erogata un’ulteriore quota di finanziamento.

La presentazione della “richiesta di rimborso intermedia” consente lo svincolo parziale/totale della polizza fideiussoria presentata a garanzia dell’anticipo.

L’importo dell’ulteriore quota di finanziamento da erogare e della quota di fideiussione da svincolare saranno determinati tenuto conto dell’ammontare delle erogazioni richieste e del valore delle attività positivamente verificate.

Per la Misura azioni di sistema la richiesta di rimborso intermedia può essere presentata in occasione di sportelli che avranno la seguente periodicità:

- al termine del primo anno di attività
- al termine del secondo anno di attività

L’effettiva erogazione del contributo è subordinata agli esiti dei controlli effettuati dal competente settore sulle attività dichiarate.

L’importo riconosciuto per le azioni di sistema non può essere superiore a quello previsto per le misure di formazione.

Qualora emergano esigenze particolari e/o in base all’andamento della spesa sulle singole misure, la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro si riserva di rivedere i suddetti termini per l’erogazione dei contributi.

### **Saldo**

Entro **60 giorni** dalla conclusione delle attività di ciascuna operazione riferita ai corsi di formazione (per le azioni di sistema tale termine è esteso a **90** giorni), deve essere predisposta da parte del soggetto attuatore la domanda di rimborso finale; tale domanda deve riportare le informazioni di carattere fisico ed economico inerenti tutte le attività effettivamente realizzate e concluse, e deve essere trasmessa sia telematicamente sia mediante posta elettronica certificata ai competenti uffici regionali.

A seguito degli esiti dei controlli sulle attività realizzate, oggetto della domanda di rimborso finale, si provvede al pagamento dell’importo riconosciuto a saldo, oppure il beneficiario provvede alla restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

## **20) AIUTI DI STATO**

I corsi di formazione per occupati di cui alla misura 3.10iv.12.02.06 “Percorsi formativi per l’aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate nelle imprese appartenenti alla filiera di riferimento dell’Academy” rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“Regolamento generale di esenzione per categoria”) pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014, e nello specifico dell’articolo 31. Tale Regolamento è stato prorogato, con Reg. (UE)

2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, fino al 31/12/2023. Successivamente a tale data, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà ad adeguare le disposizioni del presente atto in materia di aiuti di stato alla nuova normativa dell'Unione Europea.

A tale proposito si precisa che i beneficiari degli aiuti di stato sono le imprese/soggetti assimilati committenti dei corsi che abbiano una sede localizzata in Piemonte, facenti parte della rete dell'Academy, che hanno sottoscritto l'Accordo di partenariato, e/o esterne alla rete, appartenenti alla filiera di riferimento dell'Academy.

In applicazione del succitato articolo art. 31, qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le seguenti intensità minime di cofinanziamento:

| <b>Corsi di formazione per occupati Misura 3.10iv.12.02.06 - Quota minima di cofinanziamento privato</b> |                   |
|--|-------------------|
|  | <b>Formazione</b> |
| <b>Grandi imprese</b>  | <b>50 %</b>       |
| <b>Medie imprese</b>   | <b>40 %</b>       |
| <b>Piccole e micro imprese</b>   | <b>30 %</b>       |

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 30 %, le percentuali suindicate sono ridotte del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati come definiti dall'art. 2 del Reg. UE 651/2014:

«**lavoratore con disabilità**»:

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; oppure
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

«**lavoratore svantaggiato**»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere l'esigenza di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Il contributo è concesso a copertura dei costi ammissibili sovvenzionabili per un intervento di aiuti alla formazione, così come previsti all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Non sono ammissibili gli interventi per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione ex art. 31 del Reg. UE 651/2014 e s.m.i.

Per le attività pluriaziendali, al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento privato, il costo totale è ripartito ed attribuito d'ufficio ai diversi committenti, in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascuno di essi partecipa al corso. In tale caso l'importo del cofinanziamento privato del corso è costituito dalla somma delle quote di cofinanziamento privato calcolate per ciascuno dei committenti del corso stesso, in relazione alle proprie specifiche condizioni e relative intensità percentuali.

I capofila di RT sono tenuti a garantire che le imprese beneficiarie dell'aiuto di Stato assicurino il cofinanziamento obbligatorio previsto.

I contributi di cui al presente Avviso non possono essere erogati a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (art. 1, comma 4, lett. a del Reg. UE 651/14), c.d. clausola Deggendorf.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) del Reg. UE 651/2014, i contributi di cui al presente Avviso – misura 3.10iv.12.02.06 – non possono essere concessi a favore di imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto 18 del citato Regolamento, tenuto anche conto della deroga prevista dal Reg. UE 1237/2021 recante modifica del Reg. UE 651/2014 (Allegato B al presente Avviso).

Il contributo pubblico totale complessivamente attribuibile a una singola impresa/soggetto assimilato, per l'insieme delle azioni formative per occupati realizzabili a valere sul presente Avviso, non può di norma superare la somma di 2 milioni di Euro; entro lo stesso limite deve essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno dell'Unione, in relazione agli stessi costi ammissibili. Qualora detto limite dovesse essere superato, l'intervento sarà notificato ai competenti organi della UE ed il relativo finanziamento sarà condizionato all'esito di tale procedura.

Le attività di cui alla Misura 1.8v.04.01.06 "Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate", in quanto destinate a singole persone, ai fini del miglioramento delle proprie conoscenze e competenze, non rientrano invece nel campo di applicazione di tale normativa.

Le attività relative alla Misura 3.10iv.12.04.99 "Azioni di sistema per il rinforzo e la promozione del modello Academy di filiera" non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in quanto si tratta di azioni che non determinano alcun vantaggio competitivo per i componenti dell'Academy, che le realizzano nell'interesse della collettività e dell'Amministrazione regionale che promuove un nuovo modello di formazione attraverso una piena sinergia tra enti di formazione e imprese.

## **20.1 Registro Nazionale degli Aiuti di Stato**

Le Amministrazioni che erogano contributi alla formazione sono tenute ad adottare una serie di dispositivi finalizzati a garantire la corretta applicazione delle norme dell'Unione in tema di aiuti di Stato.

In questo contesto si inserisce il "Registro Nazionale degli Aiuti - (RNA)" istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl), dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015, con lo scopo di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria.



Il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) prevede l'obbligo di registrazione e visura degli aiuti da parte delle Amministrazioni concedenti. Dall'entrata in funzione del RNA ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un'impresa/soggetto assimilato, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

L'amministrazione dovrà pertanto effettuare i controlli previsti su ogni impresa (o soggetto assimilato) committente di un corso di formazione per occupati, in ordine alla normativa sugli aiuti di stato, attraverso l'inserimento nel RNA delle informazioni relative all'aiuto richiesto, ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012 e mediante l'interrogazione del suddetto registro relativamente agli aiuti già concessi, con conseguente rilascio dei codici di aiuto (codice COR).

Fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci, sono ritirati d'ufficio i committenti che, a seguito delle verifiche effettuate attraverso il RNA, risultino inammissibili al contributo.

## **21) INFORMAZIONE, PUBBLICITA' E VISIBILITA'**

Per le indicazioni relative all'informazione e comunicazione, la D.G.R. n. 8-5281 del 01/07/2022 ha precisato che, rispetto a quanto previsto dalla direttiva "Academy di filiera" approvata con D.G.R. n. 40-4135 del 19/11/2021, occorre anche dar conto del finanziamento delle attività da parte del Fondo Sviluppo e Coesione.

Ciascuna Academy dovrà perciò utilizzare, in qualsiasi documento relativo all'attuazione destinato al pubblico, ai partecipanti o alle imprese (e soggetti assimilati) interessati, la disposizione di loghi predisposta dalla Regione per valorizzare il progetto Academy.

I loghi da utilizzare, con le ulteriori indicazioni applicative, sono pubblicati sul sito istituzionale indicato al capitolo 26 del presente Avviso.

## **22) CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

La conservazione della documentazione deve avvenire sulla base di quanto riportato nella sezione 10.1 "La conservazione della documentazione" del documento "Linee guida".

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa unionale e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, degli OI, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i..

## **23) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **23.1 Il trattamento dei dati personali**

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle

disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018; D.D. 219 dell'8 marzo 2019 e s.m.i.).

Il trattamento dei dati personali forniti dai Soggetti che presentino domanda di contributo in risposta al presente Avviso è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite, in particolare:

- nella Legge Regionale n. 63/1995;
- nella D.G.R. n. 40-4135 del 19/11/2021.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto nei procedimenti amministrativi di cui al presente Avviso.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi dell'art.13 del RGDP, si allega al presente bando l'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato A), rivolta ai soggetti interessati di cui al paragrafo seguente.

### **23.2 Soggetti interessati dal trattamento dei dati**

Sono da intendersi destinatari dell' Informativa allegata al presente Avviso, in qualità di Interessati, le seguenti persone fisiche:

- rappresentanti legali e amministratori delle Agenzie formative che presentano domanda in risposta al presente Avviso e rappresentanti legali e amministratori delle imprese/altri soggetti del partenariato;
- persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e che siano coinvolti nella realizzazione degli interventi oggetto di contributo.

Il legale rappresentante di ciascun Soggetto candidato è tenuto ad acquisire i contenuti della suddetta Informativa e a diffonderli a tutti gli interessati al trattamento sopra elencati.

### **23.3 Responsabili (esterni) del trattamento**

Ogni Beneficiario/Soggetto attuatore delle misure oggetto del presente Avviso, se tenuto a trattare dati personali per conto della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, sarà nominato "Responsabile (esterno) del trattamento", secondo quanto previsto dalla DD n. 219 dell'08/03/2019 e s.m.i..

La nomina di "Responsabile (esterno) del trattamento" avrà effetto per Soggetti che abbiano sottoscritto, firmando l'Atto di adesione l'impegno di effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documentate fornite dal Delegato del Titolare del trattamento. Tale nomina avrà efficacia a partire dalla data di trasmissione dell'Atto di adesione all'ufficio competente e fino al termine dell'intervento.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, fermo restando che l'Atto di adesione viene sottoscritto dal Soggetto capofila, qualora anche gli altri componenti del raggruppamento siano tenuti a trattare dati personali, l'Atto di adesione dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti nominati "Responsabili (esterni) del trattamento", limitatamente alle responsabilità inerenti al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dall'Avviso. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

### **23.4 Sub-responsabili**

Il Delegato del Titolare di cui all'Informativa allegata al presente bando (Allegato A) conferirà autorizzazione scritta generale al Responsabile (esterno) a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art.28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile (esterno) faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile si impegna a mantenere, nei confronti del Delegato del Titolare, la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

### **23.5 Informativa ai destinatari degli interventi**

Il Beneficiario/Soggetto attuatore delle attività che sia nominato Responsabile esterno, in fase di acquisizione dei dati personali dei destinatari degli interventi (partecipanti ai corsi di formazione), è tenuto ad informarli tramite apposita Informativa ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) 2016/679, che ciascun interessato dovrà sottoscrivere per presa visione.

Tale informativa da consegnare ai destinatari sarà fornita congiuntamente alle "Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)", con apposito provvedimento.

Il Beneficiario/Soggetto attuatore è tenuto altresì a conservare tale documentazione.

Lo schema di informativa è disponibile on line, all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/moduli-standard-gestione-amministrativa-por-fse>

### **23.6 Titolari autonomi del trattamento**

Qualora il Beneficiario/Soggetto attuatore delle misure oggetto del presente Avviso, sia tenuto, nell'ambito delle attività oggetto di contributo, a trattare dati personali di cui esso stesso è titolare ai sensi dell'art.4, par.7 del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD), sarà cura del Soggetto medesimo trattare i dati personali dei destinatari degli interventi oggetto dell'Avviso in conformità alla normativa vigente.

Ai Soggetti titolari autonomi del trattamento, non è richiesta la sottoscrizione delle dichiarazioni 2, f, o, p, q, r, s dell'Atto di Adesione, inerenti al trattamento dei dati personali, pertanto il legale rappresentante del Soggetto di cui sopra dovrà barrare per annullamento le suddette dichiarazioni, specificando che non si applicano al sottoscritto firmatario in quanto titolare autonomo dei dati.

## **24) DISPOSIZIONI FINALI**

### **24.1 Inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate**

I contributi erogati nell'ambito dell'attuazione dei programmi, finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale e di aiuti alle persone nell'ambito di un regime di concessione di sovvenzione ex art. 12 della legge n. 241/90, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, così come riportato alla sezione 10.3 "Gli aspetti fiscali e civilistici" del documento "Linee guida".

### **24.2 Contabilità separata**

Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. e sulla base di quanto riportato alla sezione 2.2.3.5 del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" approvato con Determinazione n. 1610 del 21 dicembre 2018, la gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali deve essere tenuta distinta in modo da poter essere individuata e provata in caso di verifica amministrativo-contabile da parte dei preposti organi di controllo dello Stato, dell'AdG, nonché dell'Unione Europea.

In particolare, l'art. 125, comma 4 del Regolamento (UE), ferme restando le norme contabili nazionali, prevede l'adozione da parte del beneficiario di una contabilità separata o di una codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del finanziamento.

### **24.3 Adempimenti inerenti il monitoraggio delle operazioni**

Al fine del monitoraggio degli interventi i beneficiari sono tenuti alla raccolta delle informazioni inerenti ai partecipanti necessarie per la quantificazione degli indicatori indicati nel PO e nell'Allegato I al Reg. (UE) 1304/2013 e s.m.i.

Tali informazioni devono essere raccolte e trattate in conformità alle vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili ed essere trasmesse alla Regione Piemonte.

### **24.4 Termini di conclusione del procedimento**

Ai sensi della D.G.R. n. 40-4135 del 19/11/2021 di approvazione della Direttiva Academy di Filiera, il termine di conclusione del procedimento amministrativo di approvazione e finanziamento delle Academy di cui al presente Avviso è fissato in 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze.

### **24.5 Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento di selezione delle operazioni di cui al presente Avviso è il Dirigente del Settore Formazione Professionale della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro.

### **24.6 Adempimenti normativa antimafia**

Ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, l'Amministrazione provvederà ad acquisire l'informazione antimafia attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, nonché l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa per i beneficiari delle sovvenzioni e, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs.159/2011, procederà anche in pendenza dell'informazione predetta, riservandosi, in caso di irregolarità accertate in esito alle verifiche, di revocare i contributi.

#### **24.7 Informazioni ulteriori**

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate al Settore Formazione Professionale della Direzione regionale Istruzione, Formazione Lavoro alla seguente casella di posta elettronica:

academy@regione.piemonte.it

indicando sempre nell'oggetto della comunicazione il riferimento all'Avviso per l'approvazione e il finanziamento delle Academy di Filiera".

#### **25) RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI**

I riferimenti normativi e amministrativi già citati nella Direttiva Academy di Filiera approvata con D.G.R. n. 40-4135 del 19/11/2021 si intendono come interamente richiamati nel presente Avviso.

#### **26) PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO**

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, successivamente, sul sito web della Regione Piemonte, all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/direttive-regionali/direttiva-sperimentazione-academy-filiera-periodo-2022-2024>

## ALLEGATO A

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

#### RELATIVO ALL'AVVISO PER L'APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE ACADEMY DI FILIERA SISTEMI DI MOBILITÀ – GREEN JOBS e TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)”.

La informiamo, inoltre, che:

I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.” nonché nella D.G.R. n. 40-4135 del 19/11/2021;

I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'Avviso per il quale vengono comunicati;

L'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di erogare il servizio richiesto;

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it);

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore “pro tempore” della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è: il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: [protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it);

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con l'Avviso.

i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

Autorità di Audit e di Certificazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte;

Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L. 241/1990);

Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

*N.B. Il legale rappresentante del Soggetto candidato (Agenzia formativa) ha diffuso il contenuto dell'Informativa ai rappresentanti legali e agli amministratori delle imprese e degli eventuali altri soggetti partner, nonché a tutti gli interessati al trattamento dei dati, come richiamati al paragrafo 23.2 del presente Avviso.*

## ALLEGATO B

### DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ'

dall'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014

Si definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
  - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.